

POLIZZE COLLETTIVE AGEVOLATE 2019
AVVERSITA' ATMOSFERICHE

POLCONV-0606A-2019-AM3C-2
N° 90000013 - N° 90000205

In conformità al Piano Gestione Rischi in Agricoltura, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e successive modifiche e del DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16.

Preso atto che il CONSORZIO DI DIFESA sotto indicato, a favore dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da avversità atmosferiche alla copertura assicurativa in forma collettiva,

delle produzioni agricole

comprese nel Piano Gestione Rischi in Agricoltura, in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) di cui all'art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e successive modifiche, relative alle Province di competenza, fra le parti indicate e precisamente:

Società
CATTOLICA ASSICURAZIONI – Soc. Coop.
Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona

Contraente
CONDIFESA VERONA A - CO.DI.VE.
Viale del Lavoro, 52 37135 VERONA
c.f./p.i. 03211070234

si stipulano le presenti Polizze Collettive.

La Società e il Contraente si impegnano fin d'ora a rispettare reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate per il 2019 e di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione, la Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, emesso in conformità al PAI (Piano Assicurativo Individuale) (Art. 11 comma 4 del D.M. 162 del 12/01/2015).


Le presenti POLIZZE COLLETTIVE hanno effetto dalle ore 12:00 del 17 gennaio 2019 per i certificati di frumenti hybrid relativi alla Polizza collettiva N° 90000013 e dalle ore 12.00 del 26/02/2019 per i certificati relativi alla Polizza collettiva N° 90000205.

Scadenza alle ore 12.00 del 20 novembre 2019.

Formano parte integrante del presente contratto, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare:

- 1) Allegato 1 Condizioni di assicurazione;
- 2) Allegato 2 Condizioni di assicurazione 2018 – 2019 frumenti hybrid;
- 3) Appendice 1 Condizioni particolari;
- 4) Appendice 2 Accordi e pattuizioni con il Contraente;
- 5) Appendice 3 Tariffa;
- 6) Appendice 4 Regolamento I.V.A.S.S. 41;
- 7) Appendice 5 Informativa in materia di protezione dei dati personali;
- 8) Appendici aggiuntive.

Le presenti Polizze Collettive sono state redatte in 2 esemplari per un solo effetto il 26/02/2019.

Il Contraente


Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.


MOD. GRAN 2 ED. 02/2019



ALLEGATO 1
CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE
(vedi Allegato specifico che forma parte integrante delle Polizze Collettive)

MOD. GRAN 2 ED. 02/2019

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237 - Partita IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923
www.cattolica.it



ALLEGATO 2
CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE 2018 – 2019
FRUMENTI HYBRID
(vedi Allegato specifico che forma parte integrante delle Polizze Collettive)

MOD. GRAN 2 ED. 02/2019

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237 - Partita IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Copogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923
www.cattolica.it

APPENDICE 1

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - Riduzione dall'origine

A parziale deroga del disposto dell'art. 7 "*Riduzione del prodotto assicurato e del premio*" - delle Condizioni Generali di Assicurazione, limitatamente alla proposta assicurativa Erre 2 ed Erre 3 e per le sole specie medio tardive di frutta (*), sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le sotto indicate date, la riduzione verrà considerata efficace sin dall'inizio della garanzia, anche se il prodotto è già stato colpito dalle avversità assicurate, ma non è stata ancora effettuata la perizia.

ore 12.00 del 09/06/2019 per pomacee e drupacee medio tardive,
non sono concesse riduzioni per specie e varietà precoci;
ore 12.00 del 11/06/2019 per uva da vino.

Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall'inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o PEC – motivandolo - da parte della Società all'assicurato ed al Contraente entro e non oltre il 12 giugno 2019.

(* Per varietà medio tardive di pomacee si intendono tutte le varietà di Mele e tutte le varietà di Pere con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della William.

Per varietà medio tardive di drupacee si intendono tutte le varietà di Pesche e Nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Red Haven e tutte le varietà di Susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d'Oro.

Art. 2 - Dati agrometeorologici

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 13 "*Dati Agrometeorologici*" è equiparata ad "istituti od enti pubblici" la Società Radar Meteo. Pertanto la Società si avvarrà dei dati messi a disposizione da Radar meteo.

Art. 3 – Lesione minima Frutta

A parziale deroga di quanto previsto nelle '*Definizioni valide per la classificazione del danno riportate nelle Condizioni Speciali, definizioni: drupacee - pomacee – actinidia*' per 'Lesione minima' si intende la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 1 mm. Fermo il resto.

Art. 4 – Prodotto Riso

A parziale deroga dell'art. 12 "Franchigia – Limite di indennizzo", si prende atto che limitatamente al prodotto riso ed all'avversità Vento Forte la franchigia si deve intendere ridotta al 10%.

Art. 5 – Prodotto Frutta coperta da rete antigrandine

A parziale deroga dell'art. 30 "Operatività della garanzia" contenuto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, si dichiara che per i prodotti coperti da rete antigrandine la garanzia per l'avversità Grandine cessa alle ore 12.00 del 31 maggio 2019.

Art. 6 – Cocomeri e Meloni

A parziale deroga dell'art. 76 "Decorrenza e scadenza della garanzia" contenuto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, si dichiara che limitatamente alle varietà tardive, la cessazione della garanzia è prorogata alle ore 12.00 del 15 settembre 2019.

Art. 7 - Uva da vino varietà Corvina e Corvinone

A parziale deroga dell'art. 11 "Esclusioni" vale la seguente condizione: "In caso di danno causato dall'avversità Grandine sul prodotto Uva da vino, per le varietà Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo, sarà considerato danno diretto sempre che non vi siano presenze significative di fitopatie o infezioni funginee".

Art. 8 - Assicurazione degli esuberi

Con riferimento agli artt. 45 e ss. delle Condizioni Speciali di Assicurazione, possono essere oggetto di assicurazione eventuali superi di produzione previsti dai rispettivi disciplinari delle uve DOC e DOCG. Ai fini liquidativi le due partite che si originano, insistenti sulla medesima superficie, verranno considerate come partita unica."

Art. 9 - Prodotto Tabacco 096A000 - Tabella Maggiorata

Valide esclusivamente per i certificati di cui alle Condizioni Speciali ERRE 6

Cessazione della garanzia

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 125 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, si precisa che la garanzia termina alle ore 12.00 del 31 ottobre 2019.

Art. 10 - Prodotto Tabacco 096B000 Tabella Sperimentale

Valide esclusivamente per i certificati di cui alle Condizioni Speciali ERRE 6

Sono confermate tutte le Condizioni Speciali di Assicurazione previste per il Prodotto Tabacco cod. 096A000 e specificatamente gli artt. dal n° 125 al 128.

Danni da piegatura del caule a causa del Vento Forte

A parziale deroga dell'art. 128 delle Condizioni Speciali di Assicurazione relativamente all'avversità vento Forte, nel caso, le piante di tabacco subiscano, a causa dell'avversità Vento Forte, un'inclinazione dell'asse del caule, come sotto previsto, rispetto alla perpendicolare, il danno di perdita quantità viene determinato come segue:

Gradi di piegatura dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare	% di danno
da 0° a 40°	0
da 41° al 60°	50
>60°	100

Cessazione della garanzia

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 125 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, si precisa che la garanzia termina alle ore 12.00 del 31 ottobre 2019.

Art. 11 - Prodotto Tabacco 096Z000 Tabella Sperimentale Light

Valide esclusivamente per i certificati di cui alle Condizioni Speciali ERRE 6

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 128 delle Condizioni Speciali di assicurazione, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo come da sottostante tabella:

Percentuale di parti di foglia asportata o da considerarsi tali	0	10	20	30	40	50	60	70	80
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	0	5	8	10	14	21	21	21

Per qualsiasi foglia che presenta una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con un frangiamento inferiore al 50%, il danno CONVENZIONALE deve intendersi pari allo 0%.

MOD. GRAN 2 ED. 02/2019

E' da considerarsi persa la foglia con oltre l'80% di frangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità. Il danno come sopra determinato, è riferito alle 20 foglie ottenibili al di sotto del punto di cimatura.

Danni da piegatura del caule a causa del Vento Forte

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 128 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, nel caso le piante di tabacco subiscano, a causa dell'avversità Vento Forte, un'inclinazione dell'asse del caule, come sotto previsto, rispetto alla perpendicolare, il danno di perdita quantità, viene determinato come segue e considerando uguali tutte le foglie utili:

Gradi di piegatura dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare	% di danno
da 0° a 40°	0
da 41° al 60°	50
>60°	100

Qualora si verifichi che, nonostante siano state effettuate correttamente e tempestivamente (entro le 72 ore dall'evento) le operazioni di raddrizzatura, le piante di tabacco presentino ancora una ginocchiatura e/o piegatura, tale da renderle non raccogliabili meccanicamente, esse verranno considerate perse.

Cessazione della garanzia

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 125 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, si precisa che la garanzia termina alle ore 12.00 del 31 ottobre 2019.

Art. 12 - Prodotto Tabacco Kentucky 961A000

Valide esclusivamente per i certificati di cui alle Condizioni Speciali ERRE 6

Cessazione della garanzia

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 129 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, si precisa che la garanzia termina alle ore 12.00 del 31 ottobre 2019 e comunque non oltre i 30 giorni dalla raccolta delle prime 6 foglie da fascia.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 26/02/2019.

Il Contraente
Verona
Il Presidente

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

APPENDICE 2

ACCORDI E PATTUZIONI CON IL CONTRAENTE

Tra la Società e il Contraente si pattuisce quanto segue:

1) NOTIFICA CERTIFICATI

La notifica dei certificati avverrà a decorrere dalla data di sottoscrizione delle presenti polizze, inderogabilmente, fino ai termini previsti dal PGRA.

2) PREZZI DI ASSICURAZIONE

I prezzi di mercato sono quelli stabiliti dal Contraente con riferimento al D.M 2775 del 12/03/2019 e successive integrazioni per la Campagna 2019.

3) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE IN APPLICAZIONE ALLE PRESENTI POLIZZE CONVENZIONE

A) I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte, conformemente a quanto indicato nel PAI (Piano Assicurativo Individuale) con l'indicazione del valore assicurato, del tasso di assicurazione applicato dalla Società, del premio complessivo, della franchigia, della soglia, in applicazione a quanto disposto dal PGRA 2019, dovranno riportare la presenza di certificati integrativi non agevolati, qualora esistenti, che assicurano il medesimo bene indicato nel certificato stesso.

Inoltre, i certificati di assicurazione per ciascuna partita assicurata riporteranno: i dati catastali, le quantità assicurate in quintali (un quintale corrisponde 0,1 tonnellate) per ettaro e complessivi assicurati, l'indicazione della varietà e relativo codice e per le specie arboree, il numero di piante ed il sistema di allevamento con il relativo codice e saranno firmati dal socio e dall'Agente della Società, in quattro esemplari.

Tutte le copie saranno consegnate al Contraente per la necessaria convalida. Le quattro copie convalidate dal Contraente sono così destinate: una al Contraente e tre per l'Agenzia (una per il socio, una per l'Agenzia e una da inoltrare alla Direzione della Società correttamente perfezionata).

B) La firma dell'Agente apposta sul certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'assicurato è autografa.

C) L'Agente rilascerà al socio ricevuta contenente l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso alla Direzione della Società ed al Contraente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

D) L'Agente dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 20 giorni dalla data di spedizione dell'elenco di copertura nel quale sono inseriti.

E) **I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente, entro 15 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Agente.**

F) **Il Contraente provvede ad informare la Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione, entro 15 giorni dalla consegna degli stessi agli uffici consortili.**

L'assicurazione relativa ai certificati non convalidati è inefficace fin dall'origine come previsto all'art. 2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*" delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora il certificato di assicurazione non sia ammesso, totalmente o parzialmente, a contributo comunitario o pubblico, l'Assicurato acconsente ad assumere la qualità di Contraente, alle medesime condizioni e garanzie, con premio totalmente a suo carico, impegnandosi a corrisponderlo, alla sottoscrizione delle polizze, dietro rilascio di quietanza da parte della Società.

G) La copia del certificato di assicurazione, di competenza del socio, verrà restituita all'assicurato, a cura dell'Agente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

H) Al termine della Campagna, l'ammontare del premio di polizza verrà determinato nell'Appendice di regolazione del premio dove saranno riportati tutti i certificati emessi (e relative eventuali riduzioni dei valori assicurati) con l'indicazione dell'assicurato (comprensivo del relativo cod. CUA), il prodotto garantito, il comune di ubicazione del rischio, la soglia, il valore assicurato, il tasso di premio e il premio.

4) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Con riferimento all'art 1 dell'Appendice 1 'Condizioni Particolari' le domande di riduzione dall'origine devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste al punto 3 della presente Appendice.

Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.

5) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA' ASSICURATE IN GARANZIA

Ai sensi dell'art. 9 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da avversità in garanzia non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto sotto indicato al punto A.

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura sempreché l'assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

" L'assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite dall'avversità anterischio del che ha provocato danni lievi. L'assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo, nel caso in cui si verificano sinistri indennizzabili successivi alla decorrenza della garanzia.

L'assicurato prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso.

Nelle more il contratto è comunque operante".

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da avversità oggetto di copertura, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società, indicando: "trattasi di danno anterischio non dichiarato". Nel caso fossero accertati anche danni da avversità oggetto di copertura, avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti i sinistri in garanzia, sia per quello in anterischio in deduzione.

Tale omessa dichiarazione da parte dell'assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del C.C. (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave)

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopra indicati il premio è dovuto per intero.

6) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

In relazione ai certificati emessi in applicazione alle presenti Polizze Collettive, il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi e ai sovrappremi convenuti, alle riduzioni e secondo le garanzie prestate.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Contraente a versare con valuta fissa al 29/11/2019 sul conto corrente della Ubi Banca Agenzia di Verona – Via Albere, 18 cap 37138 - Coordinate IBAN IT67X03111170200000001197.

intestato alla Società Cattolica di Assicurazione l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto. In caso di ritardi nel pagamento dei premi, oltre i 15 giorni rispetto alla data sopra esposta, spettano alla Società gli interessi di mora.

7) PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI

Entro il 20/11/2019 la Società comunicherà al Contraente l'elenco dei soci aderenti aventi diritto al risarcimento ed i relativi importi.

La Società provvederà, verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, anche in nome e per conto delle eventuali Coassicuratrici, al pagamento dei risarcimenti direttamente al socio avente diritto a partire dal 18/12/2019 ed entro e non oltre 10 giorni da detta data.

Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Contraente.

Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.

8) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Contraente segnalerà entro il 6/12/2019 eventuali insolvenze nel pagamento dei contributi dei propri soci. Fermo restando il pagamento del premio da parte del Contraente, in caso di morosità, La Società depositerà su richiesta del Contraente e dietro esplicito consenso dell'assicurato, direttamente al Contraente, l'intero ammontare del risarcimento maturato dal socio insolvente. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

9) PERIZIA D'APPELLO

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 21 "Modalità della perizia d'appello", delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del "terzo perito", di seguito sono indicati i nominativi concordati tra le parti, che potranno essere scelti per svolgere le funzioni di "terzo perito" e di perito di parte in sostituzione di quello mancante:

FRUTTA E UVA

Eliseo	Dott.	Enrico	Via Colle delle Alpi 132	86100	Campobasso (CB)
Pezzi	Dott.	Attilio	Via Algeria 34	44100	Ferrara (FE)
Tota	P.A.	Giuseppe	P.zza V. Emanuele, 3	70033	Corato (BA)
Virgili	Geom.	Enrico	Via Parigi 30	46047	Porto Mantovano (MN)
Toschi	P.A.	Aurelio	Via Lombardia 346	47523	Cesena (FC)
Del Zotto	P.A.	Paolo	Via Merlana, 7	33050	Santa Maria la Longa (UD)
Gozzo	P.A.	Mauro	Via F. Cavallotti, 50	45010	Gavello (RO)

CEREALI E SOIA

Alibrandi	Dott.	Gianantonio	Via Palazzina 8/A	26020	S. Bassano (CR)
Taino	Geom.	Gianpietro	Via Marconi	26013	Crema (CR)
Del Zotto	P.A.	Paolo	Via Merlana, 7	33050	Santa Maria la Longa (UD)
Gozzo	P.A.	Mauro	Via F. Cavallotti, 50	45010	Gavello (RO)

TABACCO

Bellincacci	Dott.	Luca	Via dei Filosofi "il Ducato"	06049	Spoletto (PG)
Eliseo	Dott.	Enrico	Via Colle delle Alpi 132	86100	Campobasso (CB)

POMODORO E PRODOTTI SPECIALI


Eliseo	Dott.	Enrico	Via Colle delle Alpi 132	86100	Campobasso (CB)
Tota	P.A.	Giuseppe	P.zza V. Emanuele, 3	70033	Corato (BA)
Moretti	Dott.	Giancarlo	Via Tiziano 25	36031	Dueville (VI)
Del Zotto	P.A.	Paolo	Via Merlana, 7	33050	Santa Maria la Longa (UD)
Gozzo	P.A.	Mauro	Via F. Cavallotti, 50	45010	Gavello (RO)

10) INVIO BOLLETTINI DI CAMPAGNA


Il responsabile di squadra dei periti rilevatori trasmetterà con cadenza settimanale al Contraente la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti dai periti.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 26/02/2019.

Il Contraente


Il Presidente

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.



APPENDICE 3

TARIFFA

Elenco tassi: i tassi, concordati tra le parti, sono stati trasmessi in formato elettronico.

I tassi sopra esposti potrebbero essere suscettibili di variazioni in diminuzione, in virtù della presenza di elementi condizionanti la portata del rischio.

CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE

In riferimento a quanto previsto dall'art. 12 "Franchigia – limite di indennizzo" punto 1, delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di elevazione della franchigia minima, prevista per i singoli prodotti, a franchigia superiore, sono previsti i seguenti sconti sul tasso intero (senza soglia) con arrotondamento al secondo decimale:

- passaggio di franchigia da 10% a franchigia 15%, sconto del 15% sul tasso intero riferita a franchigia 10%
- passaggio di franchigia da 10% a franchigia 20%, sconto del 30% sul tasso intero riferita a franchigia 10%
- passaggio di franchigia da 10% a franchigia 30%, sconto del 40% sul tasso intero riferita a franchigia 10%
- passaggio di franchigia da 15% a franchigia 20%, sconto del 15% sul tasso intero riferita a franchigia 15%
- passaggio di franchigia da 15% a franchigia 30%, sconto del 30% sul tasso intero riferita a franchigia 15%
- passaggio di franchigia da 20% a franchigia 30%, sconto del 15% sul tasso intero riferita a franchigia 20%

CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

Le riduzioni di tasso intero (senza soglia) sono applicabili solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione antigrandine.

GARANZIA GRANDINE


In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, come previsto all'art. 30 – *Operatività della garanzia* - delle Condizioni Speciali di Assicurazione, il tasso intero (senza soglia) relativo all'avversità Grandine viene ridotto, con l'arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:


- per i prodotti Actinidia, Albicocche, Ciliegie, Pesche, Nettarine, Susine, Mele e Pere, riduzione fissa pari all'80%.

GARANZIA GELO BRINA

In caso di presenza di impianto di protezione antibrina con sistema di irrigazione la tariffa della garanzia gelo viene ridotta del 30%.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 26/02/2019.

Il Contraente


Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.



APPENDICE 4


REGOLAMENTO I.V.A.S.S. N°41 del 2/08/2018

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione di queste Polizze Collettive, ha ricevuto dalla Società il Documento Informativo Precontrattuale (DIP) e Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo) di cui al predetto regolamento;
- le Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, direttamente oppure per il tramite degli intermediari della Società, ai soci assicurandi prima della loro adesione alle Polizze Collettive.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 26/02/2019.

Il Contraente


Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.


APPENDICE 5

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Il Consorzio di Difesa prende atto che:

l'Agenzia presso la quale verranno emessi i singoli certificati di assicurazione potrà avere il ruolo di Contitolare di trattamento ovvero quello di Titolare Autonomo. I due modelli di informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, verranno consegnati all'aderente, a seconda dell'inquadramento privacy prescelto dall'Agenzia.


Si allegano alle presenti Polizze Collettive:

- Informativa Contitolarità Danni collettiva Rischi Atmosferici
- Informativa Titolarità Autonoma Danni collettiva Rischi Atmosferici"

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 26/02/2019.

Il Contraente


Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.



ALLEGATO 1
ALLA POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA 2019 SULLE RESE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

In conformità a quanto previsto nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), di cui al DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e successive modifiche.

Edizione 02/2019

Sommario

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3
DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITA' ASSICURATE.....	6
DEFINIZIONI VALIDE PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DANNO RIPORTATE NELLE CONDIZIONI SPECIALI.....	8
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	13
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AVVERSITA' ATMOSFERICHE	16
DENUNCIA DI DANNO E GESTIONE DEL SINISTRO	19
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE.....	23
PRODOTTI ARBOREI	24
FRUTTA	24
CILIEGIE.....	31
OLIVE.....	33
UVA DA TAVOLA	34
UVA DA VINO.....	36
VIVAI.....	39
PRODOTTI ERBACEI.....	44
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	45
FRUMENTO E ALTRI CEREALI AUTUNNO VERNINI.....	46
CETRIOLI – ZUCCHE - ZUCCHINE.....	47
COCOMERI E MELONI.....	48
COLZA E SOIA.....	51
LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA.....	52
PICCOLI FRUTTI.....	53
MAIS	55
MELANZANA.....	58
PEPERONE	60
PATATA	63
POMODORO	66
RISO	68
PRODUZIONI DA SEME.....	70
SPINACIO	72

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSICURATO	Il socio del Contraente – imprenditore agricolo attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ATTECCHIMENTO	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	L'adesione alla Polizza Collettiva, che contiene: <ul style="list-style-type: none">• la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;• l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;• le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura;• l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.
COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo, impiegando acqua irrigua consortile o da pozzo privato regolarmente denunciato alla Pubblica Amministrazione.
CONTRAENTE	L'Organismo collettivo di difesa (Consorzio di difesa) stipulante l'assicurazione.
CONVALIDA	Conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di socio dell'assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA	Le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

IMPRESA AGRICOLA	L'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni. Fanno parte tutti i fondi, coltivati o condotti, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.
IMPRENDITORE AGRICOLO	Persona fisica, Società o Ente titolare dell'impresa agricola.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA	Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta tramite la procedura informatica prevista dalla Società. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia e l'indicazione dell'eventuale presenza della copertura integrativa.
PGRA	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo (Mipaaf) in base alle vigenti leggi.
PARTITA	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, entro i propri confini, senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso comune e appartenenti all'impresa agricola assicurata. Devono essere considerate partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine.
PAI	Piano Assicurativo Individuale previsto dalle norme in materia derivato dal Piano Culturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
POLIZZA-COLLETTIVA	Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZZO	Il valore unitario del prodotto stabilito dal Mipaaf ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del DM 162 del 12/01/2015.

PRODOTTO	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
PRODUZIONE AZIENDALE ORDINARIA	È la produzione complessiva dell'impresa agricola, relativa al prodotto assicurato, coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune. Detta produzione deve corrispondere alla media annua per prodotto nel triennio precedente o alla media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
RESA ASSICURATA	Corrisponde alla produzione aziendale ordinaria o a quella realmente ottenibile nell'anno, in base alle dichiarazioni dell'Assicurato.
SERVIZI DI AGROCONSULENZA	Servizi forniti dalla Società attraverso diversi canali tecnologici, quali il dispositivo App/o servizio Alert via sms o accessi a portali dedicati, che forniscono all'assicurato informazioni di carattere agronomico, agro-meteo, fitoiatrico con funzione di mero contributo informativo alle proprie attività agricole.
SEMINA	La messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
SINISTRO	Il verificarsi dell'avversità dannosa per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ'	Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
SOGLIA	Limite del 20% del danno risarcibile a termini di Polizza, avvenuto dopo la notifica, relativo alla resa assicurata. Il superamento di tale limite è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva (antigrandine, antigelo ecc.), la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.
TRAPIANTO	Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VARIETÀ	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'Uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini IGT, DOC, DOCG, nonché l'insieme delle cultivar assicurate come Uva da vino comune.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITA' ASSICURATE

Premesso che:

- A) per le avversità Eccesso di pioggia e Siccità l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e comunque ricompresi nel periodo di copertura; per tutte le avversità assicurate, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno 5 anni.
- B) gli effetti delle avversità in garanzia:
- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche geopedologiche e orografiche analoghe;
 - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

ALLUVIONE	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
GELO	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
SICCITA'	Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, opportunamente certificato e/o documentato, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' ACCESSORIE

COLPO DI SOLE	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi.
SBALZO TERMICO	Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0 °C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e/o minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.
VENTO CALDO	Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda provenienti tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

AVVERSITA' DI FREQUENZA

ECESSO DI NEVE

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

ECESSO DI PIOGGIA

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50%, non inferiori a 80 mm, le medie quinquennali del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua di almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come Eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (con intensità di almeno 30 mm di pioggia nell'arco di 1 ora).

GRANDINE

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE

Il fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

DEFINIZIONI VALIDE PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DANNO RIPORTATE NELLE CONDIZIONI SPECIALI

DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

- N.B.: 1) Per le Ciliegie e le cultivar di Susine a frutto piccolo, i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le Albicocche e le restanti cultivar di Susine si considerano ridotti di 1/4.
 2) Per le Mele il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle Mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) FRUTTO DISTRUTTO: è quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'art. 6 "Soglia" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni dall'avversità Grandine.

F) LESIONE RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) INCISIONI

LIEVI AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

MEDIE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

PROFONDE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

B) FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 100% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».

Pertanto, i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 100%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati interessati dalle avversità in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

Per quanto riguarda la marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'art. 11 "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

DEFINIZIONI: VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

POMACEE

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Fino a 7
QUALCHE	Da 8 fino 12
NUMEROSE	Oltre 12

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

cm.50 a cm.100 per il Pero;

cm.60 a cm.110 per il Melo.

DRUPACEE

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere < a cm 1,5 o > a cm 1,5.

LACERAZIONE: ferita estesa (di norma ma non necessariamente > a cm 2,5) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Fino a 7
QUALCHE	Da 8 fino 12
NUMEROSE	Oltre 12

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da: cm 40 per tutta la lunghezza dell'astone sul Pesco.

DEFINIZIONI: PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE)

FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni /Lacerazioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

DEFINIZIONI: POMODORI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

PROFONDA: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e profonde
QUALCHE	Fino a 5	Fino a 4
PIU'	Da 6 a 10	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 10	Oltre 7

C) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni di grandini precoci;

LEGGERA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 della bacca;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 della bacca.

D) BACCA DISTRUTTA: è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'art. 6 "Soglia" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni dall'avversità Grandine.

E) LESIONE CICATRIZZATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo della bacca isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle dichiarazioni rilasciate dall'assicurato che, mediante la sottoscrizione del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

Le avversità sono quelle previste annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA).

La Società presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali indicate all'Allegato 1 – punto 1.1 e 1.2 del PGRA in base alle tipologie di polizza di seguito indicate:

- **R2 (Tipologia F):** polizze che coprono due delle avversità di frequenza (Grandine e Vento forte) di cui all'art. 3 comma 2f del PGRA.
- **R3 (Tipologia C):** polizze che coprono almeno tre delle avversità di frequenza e avversità accessorie di cui all'art. 3 comma 2c del PGRA;
- **R6 (Tipologia B):** polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina) e tre avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia) di cui all'art. 3 comma 2b del PGRA;
- **R9 (Tipologia A):** polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina), delle avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve) e delle avversità accessorie (Sbalzo termico, Colpo di sole, Vento caldo) di cui all'art. 3 comma 2a del PGRA;

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00:

- A) del terzo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Grandine e Vento forte;
- B) del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico;
- C) del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità Siccità e Vento caldo; sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente, per indispensabile informativa.

La data di notifica è indicata nel certificato di assicurazione.

Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio dell'assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. Qualora il certificato di assicurazione non sia ammesso, totalmente o parzialmente, a contributo comunitario o pubblico, l'Assicurato acconsente ad assumere la qualità di Contraente, alle medesime condizioni e garanzie, con premio totalmente a suo carico, impegnandosi a corrisponderlo, alla sottoscrizione della polizza, dietro rilascio di quietanza da parte della Società.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o prima, se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 20 novembre per tutte le avversità assicurate, salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione - rettifiche

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati all'altra parte entro un anno dalla data di emissione del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 4 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 5 – Obblighi dell'assicurato e quantitativi assicurabili

L'assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito l'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 6 – Soglia

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, supera il 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, CE n° 1305/2013 e successive modifiche).

Il superamento del limite del 20% deve essere riferito alla produzione aziendale ordinaria.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la franchigia contrattuale ed i limiti di indennizzo previsti per singola partita assicurata.

Qualora, per scelta dell'assicurato, parte della resa assicurata fosse garantita con altre Società, ai fini del superamento della soglia del 20% si farà riferimento al totale complessivo, considerando anche la parte di prodotto garantita con le altre Società assicuratrici.

L'assicurato in caso di sinistro, pertanto, deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora l'assicurato ometta dolosamente o con colpa grave la comunicazione degli altri contratti stipulati, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 7 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Qualora una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia, l'assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita. Di conseguenza verrà ridotto il premio proporzionalmente, a partire dalla data di notifica alla Società dell'emissione della domanda di riduzione fino alla data presumibile di scadenza della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella avente minore periodo di carenza.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità oggetto della garanzia, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'assicurato con lettera raccomandata.

Art. 8 – Prodotti di secondo raccolto

Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: “Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato o trapiantato in data”.

Qualora l'assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia a mezzo raccomandata A/R o PEC allegando il nuovo Piano Assicurativo Individuale dove risulta tale circostanza, entro e non oltre il 15 luglio.

Art. 9 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia. Qualora l'avversità si verifichi tra la data di notifica del certificato di assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione sarà operante, ma l'assicurato dovrà denunciare l'evento alla Società - Unità Organizzativa Rischi Atmosferici secondo il disposto dell'art. 14 “*Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*”, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 10 – Oggetto della garanzia

La Società, qualora sia stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione assicurata e la perdita di qualità, ove prevista dalle Condizioni Speciali, ottenibile in ogni singola partita dichiarata, causata dalle seguenti avversità:

- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;
- **Vento forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **Eccesso di pioggia**, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale;
- **Eccesso di neve**;
- **Avversità catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità**;
- **Avversità accessorie: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo**.

Le garanzie sottoscritte riguardano il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE, ove previste, e relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 11 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) **da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi**;
- b) **da formazione di ruscelli**;
- c) **da innalzamento della falda**;
- d) **da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino**;
- e) **da incendio**;
- f) **da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne**;
- g) **da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione**;
- h) **da fitopatie**;
- i) **da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa**;
- j) **da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione, come ad esempio, trattamenti anti parassitari o raccolta del prodotto giunto a maturazione di raccolta, dovuta ad esempio ad eventi atmosferici, a fenomeni di mercato, non disponibilità di macchine operatrici**;
- k) **da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura**;
- l) **per i soli eventi Eccesso di pioggia e Alluvione verificatisi su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena**;
- m) **dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno**;
- n) **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive**.

Art. 12 - Franchigia – Limite di indennizzo

FRANCHIGIA

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la franchigia applicata al danno complessivo viene determinata secondo i seguenti punti:

1) al verificarsi della avversità Grandine e/o Vento forte la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore a quanto di seguito riportato:

a. Prodotti a franchigia minima 20%:

Astatici (fiore), Astri (fiore), Barbatelle di vite, Cocomeri, Colture arboree da biomassa, Fiori di Zucchina, Fragole, Fronde ornamentali, Frutticole sotto serra, Girasole (seme da riproduzione), Gemme di Meli, Impianto di piante da frutto, Impianto di vigneto con Barbatelle, Lamponi, Meloni, Mirtillo, Mirto, More, Pepino, Pianta da frutta, Nesti di vite, Vivai di piante di Olivo (anche sotto serra), Vivai di piante forestali, Pianta legnosa ornamentali, Vivai di piante ornamentali in vaso, Vivai di Pioppi/Pioppelle, Vivai di Ortensie, Vivai di piante ornamentali in pieno campo, Piantine da legno (Impianto), Piantine di Noce, Piantine Ortensi, Pioppelle, Pioppi, Ribes, Roverelle micorizzate, Sugherete, Talee di Vite Madre, Vivai di piante di Fragole, Vivai di Mirtilli, Vivai di Ortensie, Zafferano (pistilli) e tutti i seguenti prodotti da seme: Basilico da seme, Bietola Rossa da seme, Broccolo da seme, Canapa da seme, Carota da seme, Cavolfiore da seme, Cavolo e Verza Cappuccio da seme, Cetriolo da seme, Cipolla e Cipollina da seme, Coriandolo da seme, Cicoria da seme, Erba Medica da seme, Fagiolo e Fagiolino da seme, Finocchio da seme, Insalata da seme, Insalata Indivia da seme, Lattuga da seme, Lino da seme, Loietto da seme, Passiflora da seme, Pianta Porta seme, Prezzemolo da seme, Rapa da seme, Rapa Rossa da seme, Radicchio da seme, Ravanello da seme, Rucola da seme, Sedano da seme, Spinacio da seme, Sulla da seme, Talee di Vite Madre, Talee di Vite Reinnestate, Vecchia Seme, Trifoglio da Seme, Zucche e Zucchine da Seme.

b. Prodotti a franchigia minima 15%:

Aglione, Alchechengi, Aneto, Anice, Arachide, Asparago (asparagiaia), Azalee, Basilico (pianta), Bieta (foglie), Bietola rossa (radice), Bietola da zucchero da seme, Borragine, Broccolo (pianta), Broccoletti, Camomilla (fiore), Canapa (fibra), Canna palustre, Capuli, Cardo, Carota (radice), Carrube, Cavolfiore (pianta), Cavolo Verza Cappuccio (pianta), Ceci, Cetriolo (pianta), Clivie (fiore), Coriandolo, Cotone, Cicerchia, Cicoria, Crisantemi, Erba Medica, Erba Palustre, Erbai di (Graminacee, Leguminose, Misti, Frumento, Mais), Facelia, Fagiolo, Fagiolino, Fieno di Lupinella, Finocchio (pianta), Fiori in pieno campo, Floricole sotto serra o tunnel, Giuggiola, Gladioli (fiore reciso), Hamamelis, Insalata indivia (pianta), Kiwano, Lattuga (pianta), Lavandino, Lenticchie, Lillium (fiore), Lino (fibra), Loietto, Lupini, Melanzane, Meliloto, Menta, Miglio, Orticole (anche sotto serra/tunnel), Panico, Passiflora pianta, Peperoncino piccante, Peperoni (anche sotto serra/tunnel), Pepino, Pistacchio, Pisello, Pisello proteico, Pomodoro concentrato, Pomodoro pelato, Pomodoro da tavola, Pomodoro altre lavorazioni, Porro (pianta), Prato, Prato pascolo, Prato polifita, Prezzemolo (pianta), Psillio, Quinoa, Radicchio, Radici amare, Rapa (cime), Rapa rossa (radice), Ravanello (radice), Ravizzone, Rododendri, Rosa Canina, Rose (fiore), Rucola (pianta), Salvia Sclarea, Santoreggia, Scalogno, Sedano (pianta), Senape, Spinacio (pianta), Statici, Sulla, Tabacco Kentucky, Tabacco, Trifoglio (pianta), Vigna sinensis, Zafferano (bulbi), Zucche, Zucchine anche sotto serra/tunnel.

Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Cachi, Carrube, Castagne, Ciliegie, Fichi, Fichi d'India, Gelsi Mandorle, Mele, Melograne, Nespole, Nettare, Nettare precoci, Nocciole, Noci, Pere, Pere precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci limitatamente alle produzioni ubicate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino AA, Veneto, Friuli VG, Emilia Romagna.

c. Prodotti a franchigia minima 10%:

tutti i prodotti sopra non elencati si intendono a franchigia minima 10%.

Condizioni particolari avversità Vento forte:

Per i prodotti Frutta, Olive e Riso la franchigia relativa alla garanzia Vento forte è comunque del 15% e al verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 15%.

Scelta di un livello superiore di franchigia per l'avversità Grandine:

È data facoltà all'assicurato di scegliere una franchigia superiore a quelle sopra indicate, purché non superiore a 30%. La franchigia relativa all'avversità Vento forte, in questo caso, dovrà essere la medesima di quella dell'avversità Grandine.

- 2) Al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;
- 3) Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia:
 - a. la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
 - b. la franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Per i certificati con la franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte pari al 30%, resta inteso che la franchigia applicata sarà del 30%.

LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:

- 50% per le avversità catastrofali, accessorie, e per l'avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata;
- 50% per l'avversità Vento forte limitatamente alle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Pistacchio

delle somme assicurate per partita al netto della franchigia contrattuale.

In caso di danni combinati ove siano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento forte ad eccezione per quest'ultimo delle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci, Pistacchio, detti limiti non saranno applicati.

In caso di danni combinati ove siano prevalenti eventi diversi da Grandine e/o Vento Forte il limite del risarcimento sarà applicato al danno complessivo.

DENUNCIA DI DANNO E GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 13 – Dati agrometeorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni relative alle avversità in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 Km², su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

In caso di incongruenza tra il dato ottenuto per interpolazione e il dato oggettivamente rilevato, prevale quest'ultimo.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nelle definizioni sarà verificato con una tolleranza del 10% per tutte le avversità, con l'eccezione delle avversità Grandine e Gelo.

Art. 14 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) **darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**
- b) **dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. Per l'avversità Gelo e Brina è ammessa solo la denuncia con richiesta di perizia;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";**
- e) **mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 9 "**Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**".

L'assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia:

- per le avversità Grandine e Vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce del certificato;
- per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.

Art. 15 – Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 16 – Mandato del perito

Il perito deve:

- a) **accertare l'effettivo verificarsi dell'avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti nelle "Definizioni relative alle avversità assicurate";**
- b) **accertare la data in cui l'avversità si è verificata;**
- c) **controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla identificazione delle partite assicurate, alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 5 "Obblighi dell'assicurato e quantitativi assicurabili", avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate, e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;**

- d) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"*;
- e) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- f) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Polizza Collettiva e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- g) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto all'art. 17 *"Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno"*;
- h) accertare, nel caso di avversità diverse dalla Grandine, se altri beni o colture limitrofe poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- i) accertare, nel caso di avversità che lo prevedono nelle *'Definizioni'*, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità in garanzia.

Art. 17 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi in garanzia.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato, le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art. 16 *"Mandato del perito"* punto f) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato di assicurazione;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito delle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate come detto all'art. 9 *"Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia"* e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 12 *"Franchigia - Limite di indennizzo"*. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, al limite di indennizzo, come previsto all'art. 12 *"Franchigia - Limite di indennizzo"* e alle disposizioni di cui all'art. 6 *"Soglia"*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. **La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.**

Il bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'assicurato al momento dell'espletamento della perizia, se sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato, il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente, a mezzo PEC o fax, entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 19 "Perizia d'appello", il bollettino sarà trasmesso all'assicurato a mezzo PEC o raccomandata A/R al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione. Qualora l'assicurato non si avvalsesse del disposto dell'art. 19 "Perizia d'appello" la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici, a mezzo telegramma, fax o PEC.

Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dall'art. 26 "Campioni" delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro – ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) art. 14 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di procedere alla quantificazione del danno, l'assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito secondo le norme di cui agli art. 16 "Mandato del perito" e 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

L'assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici ed al Contraente, a mezzo lettera raccomandata, fax o PEC.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 19 - Perizia d'appello

L'assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici mediante telegramma, fax o PEC, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, recapito telefonico e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.

Entro tre giorni dalla data di nomina del perito da parte della Società, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito. Se due periti non dovessero raggiungere l'accordo sul nominativo di quest'ultimo, esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. A richiesta di una delle parti il terzo perito dovrà avere la sua residenza in un comune al di fuori della Provincia di ubicazione delle partite appellate.

Nel caso in cui la Società non provveda alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'assicurato e da due periti scelti dall'assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

Art. 20 - Norme particolari della perizia d'appello

L'assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" e art. 26 - "Campioni".

Qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 14 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro".

Art. 21 – Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio e fatto salvo quanto previsto all'art. 3 "*Modifiche dell'assicurazione - rettifiche*".

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 22 – Anticipata risoluzione del contratto

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dalle avversità oggetto della garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax o PEC alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, il contratto si intende risolto per mutuo consenso.

Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Nel caso il Contraente comunichi nei termini previsti l'inadempienza dell'assicurato circa il mancato versamento allo stesso del contributo assicurativo ed associativo a suo carico per la presente assicurazione, dietro esplicito consenso dell'assicurato, la Società provvederà a versare direttamente al Contraente l'intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto, con la sottoscrizione della quietanza di indennizzo da parte del Contraente attestante tale avvenuto pagamento, null'altro la Società sarà tenuta a riconoscere all'assicurato in forza alla presente assicurazione.

Art. 24 – Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 25 – Servizi accessori di agroconsulenza

I dati e le informazioni acquisite tramite eventuali servizi di agroconsulenza forniti dalla Società richiesti ed attivati in occasione della stipula del certificato di assicurazione, hanno una valenza esclusivamente indicativa e una funzione di mero contributo informativo all'attività lavorativa complessiva dell'assicurato; tali dati e/o informazioni non sono idonei a fare insorgere alcun diritto per legge o contratto.

L'assicurato e la Società rinunciano espressamente ed irrevocabilmente, anche per i propri eventuali aventi causa o successori, ad utilizzare tali dati/informazioni/indici in ogni eventuale attività connessa o comunque relativa alla copertura assicurativa di cui al presente contratto, inclusa la fase assuntiva, le valutazioni sul rischio da assumere, le valutazioni peritali nei casi di denunce di sinistri nonché nella fase di liquidazione di eventuali danni.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 26 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”* delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- **Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine:** le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- **Pomodoro:** le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- **Tabacco:** le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- **Frutta, Uva da tavola, Olive:** una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- **Uva da vino:** da due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- **Leguminose da consumo fresco e da industria e Spinacio:** due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 18 *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”*.

Art. 27 – Danno di quantità

A integrazione a quanto previsto all'art. 17 *“Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”* - punto b), i frutti, bacche e baccelli e cariossidi persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, e comunque non atti alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. In ogni caso, con riferimento a quanto previsto all'art. 10 *“Oggetto della Garanzia”*, relativamente alle avversità Alluvione, Siccità, e Sbalzo termico, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

Art. 28 – Franchigie minime per tipologia di polizza

- Per la tipologia di polizza R6

In deroga a quanto previsto all'art. 12 *“Franchigia - limiti di indennizzo”* la franchigia applicata, al verificarsi delle avversità Grandine e/o Vento forte, limitatamente al prodotto frutta, è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore al 15%.

- Per la tipologia di polizza R9

In deroga a quanto previsto all'art. 12 *“Franchigia - limite di indennizzo”* la franchigia applicata, al verificarsi delle avversità Grandine e/o Vento forte, è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore al 30%.

PRODOTTI ARBOREI

FRUTTA

Art. 29 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio – garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, la garanzia ha comunque inizio dall'allegagione. Limitatamente alla avversità Gelo, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

Per il prodotto Actinidia, la garanzia decorre alla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico da 6,2 a 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre al 20 novembre.

Per il prodotto Noci la garanzia per l'avversità Vento forte cessa trenta giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.

Art. 30 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Castagne, Noci e Nocciole.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE - FICHI - CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
DRUPACEE - ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4°	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Se dichiarato nel certificato di assicurazione, sono compresi in garanzia i prodotti coperti da reti antigrandine. La garanzia, per quanto concerne l'avversità Grandine, è operante fintanto che la protezione sia resa attiva (rete aperta, opportunamente stesa, ancorata e in buone condizioni) e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 maggio nonché per:

- i danni provocati al prodotto assicurato nei dieci giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 31 – Prodotti Precoci

Per prodotti precoci si intendono:

- per Albicocche precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà San Castrese;
- per Pesche e Nettarine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven;
- per Susine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Shiro o Goccia d'oro;
- per Pere precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà William.

Art. 32 – Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della garanzia" e ad integrazione dello stesso, la Società indennizza i danni provocati dall'avversità Eccesso di pioggia alle drupe (Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci) entro 20 giorni dalla raccolta (Cracking).

TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3

PRODOTTI: ACTINIDIA (100A000-100B000), ALBICOCCHIE (093A000-093B000), ALBICOCCHIE PRECOCI (094A000-094B000), NETTARINE (887A000-887B000), NETTARINE PRECOCI (987A000-987B000), PESCHE (087A000-087B000), PESCHE PRECOCI (871A000-871B000), SUSINE (091A000-091B000), SUSINE PRECOCI (911A000-911B000), CACHI (095A000), FICHI (077A000), MELE (083A000-083B000), PERE (085A000-085B000), PERE PRECOCI (851A000 - 851B000)

Art. 33 – Danno di qualità tabelle di liquidazione danni – convenzionale "A" e "B"

Come previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, anche sulla base delle previsioni dell'art. 27 "Danno di quantità" il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti A o B in base alla scelta dichiarata dall'assicurato sul certificato di assicurazione.

Per i prodotti Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Mele, il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

PRODOTTO: ACTINIDIA (100A000-100B000)

Tabella danno di qualità convenzionale "A" e "B"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; lesioni all'epicarpo; singola lesione lieve;	0	0
B) Qualche lesione lieve; singola lesione media;	30	35
C) Singola lesione notevole; più lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve;	60	65
D) Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media;	80	85
E) Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave.	100	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO (DECADI)	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO %								
1 ^a GIUGNO	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2 ^a GIUGNO	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3 ^a GIUGNO	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1 ^a LUGLIO	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2 ^a LUGLIO	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3 ^a LUGLIO	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1 ^a AGOSTO	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2 ^a AGOSTO	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3 ^a AGOSTO	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

PRODOTTI: ALBICOCCHIE (093A000-093B000), ALBICOCCHIE PRECOCI (094A000-094B000), NETTARINE (887A000-887B000), NETTARINE PRECOCI (987A000-987B000), PESCHE (087A000-087B000), PESCHE PRECOCI (871A000-871B000), SUSINE (091A000-091B000), SUSINE PRECOCI (911A000-911B000)

Tabella danno di qualità convenzionale "A" e "B"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie; qualche lesione minima;	0	0
B) Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino ad 1 cm ² di superficie totale;	25	35
C) Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale;	40	55
D) Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cm ² di superficie totale;	70	75
E) Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	100	100

PRODOTTI: CACHI (095A000), FICHI (077A000)

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale;	0
B) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cm ² di superficie totale;	20
C) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale;	40
D) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre a 1,5 cm ² di superficie totale;	75
E) Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo.	100

PRODOTTO: MELE (083A000-083B000)

Tabella danno di qualità convenzionale "A" e "B"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino ad 1 cm ² di superficie totale; qualche o più lesione minima; tracce di ondulato;	0	0
B) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm ² di superficie totale;	25	35
C) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale;	40	55
D) Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; estensione lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre i 2,5 cm ² di superficie totale;	70	75
E) Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	100	100

PRODOTTI: PERE (085A000 - 085B000), PERE PRECOCI (851A000 - 851B000)

Tabella danno di qualità convenzionale "A" e "B"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale; qualche o più lesioni minime;	0	0
B) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm ² di superficie totale;	25	35
C) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazioni lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale;	50	65
D) Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm ² di superficie totale;	80	85
E) Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave.	100	100

TIPOLOGIA DI POLIZZA R6-R9

PRODOTTI: ACTINIDIA (100C000) ALBICOCHE (093C000), ALBICOCHE PRECOCI (094C000), MELE (083C000), NETTARINE (887C000), NETTARINE PRECOCI (987C000), PESCHE (087C000), PESCHE PRECOCI (871C000), SUSINE (091C000), SUSINE PRECOCI (911C000), CACHI O LOTI (095C000) E FICHI (077C000).

Art. 34 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

Tabella danno di qualità convenzionale "C" per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi o Lotti e Fichi

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per Albicocche, Cachi, Fichi, Pesche, Nettarine e Susine); - 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per Cachi, Pesche e Nettarine e 0,25 cm² per Albicocche, Fichi e Susine); - 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee. 	0
B)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte dalle avversità atmosferiche da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 cm² di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm² per Albicocche, Cachi, Fichi, Pesche, Nettarine e Susine); - 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per Albicocche, Fichi e Susine; 1,5 cm² per Cachi, Pesche e Nettarine); - 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per Actinidia, Cachi, Pere, Pesche e Nettarine e 0,4 cm² per Albicocche, Fichi e Susine). - 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	35
C)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A) e B) e destinati, a causa delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p> <p>* Albicocche</p>	85 80*

N.B. 1: per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno B) 35% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTI: PERE (085C000), PERE PRECOCI (851C000)

Art. 35 - Danno di qualità -

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

Tabella danno di qualità convenzionale "C"

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche assicurate, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); - 0,50 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0
B)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, causati dalle avversità atmosferiche assicurate, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); - 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; - 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	35
C)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi A) e B). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>La polpa (mesocarpo) può presentare difetti causati dalle avversità atmosferiche coperte da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità in garanzia presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); - 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; - 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	70
D)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi A), B), C) e destinati, che a causa delle avversità coperte da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.</p>	90

N. B.: i frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguente alle avversità assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CILIEGIE

TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

PRODOTTO: CILIEGIE (089C000)

Art. 36 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi di Ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

fatto salvo quanto diversamente indicato nel PAI.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 37 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "C"

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cm² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo. 	0
B)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cm² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia). 	35
C)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A) e B) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

A parziale deroga di quanto previsto alla definizione dell'avversità Eccesso di pioggia, si intendono compresi anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking".

Tale estensione è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'art. 11 "Esclusioni", si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

OLIVE

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

PRODOTTO: OLIVE DA OLIO (081A000)

Art. 38 - Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 30 novembre. Limitatamente all'avversità Vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Art. 39 - Danno di qualità

Come previsto all' art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	100

PRODOTTO: OLIVE DA TAVOLA (181A000)

Art. 40 - Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia, fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre. Limitatamente all'avversità Vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Art. 41 - Danno di qualità

Come previsto all' art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	30
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	100

UVA DA TAVOLA

TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA

PRODOTTO: UVA DA TAVOLA (003A000), UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (003A800)

Art. 42 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Per gli impianti di Uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sul certificato di assicurazione, la garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e comunque non oltre le seguenti date:

SICILIA 31 AGOSTO

TUTTE LE ALTRE REGIONI 15 AGOSTO

In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici – a mezzo di telegramma o e-mail da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. La garanzia medesima non si protrae quindi oltre le ore 12.00 del 10 dicembre.

Art. 43 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto, al riguardo, dai disciplinari di produzione.

Per le Uve Comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile

L'assicurato ha l'obbligo di indicare sul certificato di assicurazione se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Per quanto riguarda l'avversità Eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di Uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 44 - Danno di qualità convenzionale "C"

In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- A) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- B) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalle avversità oggetto della garanzia, in caso di danno da Grandine e/o da una delle avversità in garanzia saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

UVA DA VINO

PRODOTTO: UVA DA VINO (002B000 - 002C000 - 002B100 - 002C100 - 002B200 - 002C200)

Art. 45 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, la garanzia ha comunque inizio dalla schiusa delle gemme.

Art. 46 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile

Art. 47 – Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della garanzia" e ad integrazione dello stesso, sono compresi in garanzia i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale avversità abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti o nei cinque successivi la data di inizio della raccolta fissata, convenzionalmente nelle seguenti date:

Varietà per classi di precocità	Data di raccolta convenzionale
Varietà precoci / uve basi spumante – 1° periodo	25 agosto
Varietà medie – 2° periodo	15 settembre
Varietà medio tardive – 3° periodo	25 settembre
Varietà tardive – 4° periodo	5 ottobre

Per l'attribuzione delle diverse varietà alle classi di precocità si fa riferimento al Registro Nazionale delle Varietà di Vite consultabile presso il sito Internet del Mipaaf. Nel caso fossero indicate, per la stessa varietà, più date di raccolta, la più precoce sarà considerata di riferimento per le regioni del Centro-Sud, la più tardiva per quelle del Nord.

La presente garanzia, pertanto, cessa alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di inizio raccolta delle uve assicurate e comunque alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alle date qui sopra indicate. Per le varietà destinate alla produzione delle denominazioni di origine: Amarone della Valpolicella, Barolo, Barbaresco, Chianti, Valtellina superiore, la garanzia cessa alle ore 12.00 del decimo giorno successivo alla data di inizio raccolta e comunque alle ore 12.00 del decimo giorno successivo alle date qui sopra indicate.

L'accadimento, come indicato nelle 'Definizioni relative alle avversità assicurate', deve avvenire prevalentemente, entro i venti giorni precedenti ed i cinque successivi la data di vendemmia, come sopra riportato.

Ove necessario, al fine della salvaguardia del prodotto non interessato da fenomeni di marcescenza, l'assicurato ha l'obbligo di asportare il grappolo o parte di esso interessato da tali danni (pulitura del grappolo). L'assicurato deve comunicare, tale circostanza, alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici, a mezzo telegramma, o PEC, almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di 'pulitura' dei grappoli.

Art. 48 – Avversità Alluvione, Brina, Gelo, Siccità, Vento forte – danno di quantità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della garanzia", relativamente alle avversità Alluvione, Brina, Gelo, Siccità e Vento forte, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3

PRODOTTO: UVA DA VINO – (002B000 - 002B100 - 002B200)

Art. 49 – Danno di qualità di qualità convenzionale "B"

In relazione al disposto dell'art. 10 "Oggetto della garanzia" la garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché, per i danni da Grandine, alla perdita di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato la perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tabella danno di qualità convenzionale "B"

Percentuale riferita al numero di acini danneggiati rispetto a quelli presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	50,00	50,00	50,00

Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.

Tale garanzia decorre dall'allegazione.

Per le avversità atmosferiche in garanzia antecedenti il 1° di luglio verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 50%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

TIPOLOGIA DI POLIZZA R6-R9

PRODOTTO: UVA DA VINO (002C000 – 002C100 – 002C200)

Art. 50 – Danno di qualità convenzionale "C"

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse avversità in garanzia;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

Il coefficiente massimo di qualità da applicare al prodotto residuo non potrà superare la percentuale di acini danneggiati rispetto agli acini presenti per grappolo alla raccolta. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore al 50%.

Tale garanzia decorre dall'allegazione.

Per le avversità atmosferiche in garanzia antecedenti il 1° di luglio verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 50%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3

PRODOTTO: PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE) (164A000 - 264A000)

Art. 51 - Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 52 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- della data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- lunghezza di 40 cm circa.

Art. 53 – Danno di qualità

In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella liquidazione danno convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; qualche lesione rimarginate al cilindro centrale (corticale, cambio, legno);	0
B) Più lesioni rimarginate al legno;	30
C) Qualche lesione rimarginata al midollo;	45
D) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo;	65
E) Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio.	100

PRODOTTO: NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE (165A000)

Art. 54 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto e comunque alle ore 12.00 del 30 di novembre.

Art. 55 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- del numero dei ceppi.

Art. 56 – Valutazione del danno

Il danno è valutato considerando i nesti:

- per la zona compresa tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma;
- con lesioni rimarginate e non, interessanti il cilindro centrale e/o il midollo, che abbiano comunque compromesso la buona vitalità delle gemme;
- con lesioni che abbiano prodotto l'acceccamento della gemma;
- non utilizzabili per stroncamento del tralcio.

In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella liquidazione danno convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale;	0
B) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo;	40
C) Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma;	90
D) Stroncamento del tralcio e lesioni che hanno prodotto acceccamento della gemma.	100

PRODOTTO: VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO) (061A000)

Art. 57 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; termina con la defogliazione naturale e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 58 – Operatività della garanzia

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- del portainnesto e varietà;
- della data di impianto;
- del numero delle barbatelle.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 59 – Valutazione del danno

In relazione ai disposti dell’art. 10 “*Oggetto della garanzia*”, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella liquidazione danno convenzionale “A”

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili;	0
B) Lesioni interessanti il cambio entro la zona delle prime 3 gemme fertili;	15
C) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svertamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilite nella porzione di tralcio a tre gemme fertili;	40
D) Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili e interessanti i tessuti del cilindro centrale;	60
E) Sono considerati persi gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: - lesioni sull’innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme e interessanti la zona midollare del cilindro centrale;	100
F) Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentano i seguenti danni: - asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme e interessanti la zona midollare del cilindro centrale.	100

L’effetto del danno dell’avversità Grandine che abbia comportato rimarginazione dei tessuti è definito lesione. L’effetto del danno dell’avversità Grandine che abbia comportato la mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione.

Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell’anno, inclusa la basale.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito dall’avversità Grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO: VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO IN VIVAIO) (062A000 - 123A000)

Art. 60 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all’art. 2 “*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*”, fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 61 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d’innesto per l’impianto frutticolo ed olivicolo.

Art. 62 - Valutazione del danno

In relazione ai disposti dell’art. 10 “*Oggetto della garanzia*”, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella liquidazione danno convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti il tessuto corticale;	0
B) Astoni con alcune lesioni che incidono il tessuto corticale, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate;	10
C) Astoni con numerose lesioni che incidono il tessuto corticale, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate;	30
D) Astoni con numerose lesioni che incidono il tessuto corticale interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con qualche lesione interessante i tessuti legnosi rimarginata; astoni con sveltamento apicale;	55
E) Astoni con numerose lesioni interessanti i tessuti legnosi non rimarginate, astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo;	70
F) Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati.	90

N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

PRODOTTO: VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO) (063A000)

Art. 63 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio:

- per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
- per i vivai di due anni, dal 1° marzo;

La garanzia termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 64 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

Art. 65 – Valutazione del danno

In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAIO DI UN ANNO

Tabella liquidazione danno convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia;	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base;	20
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno;	55
D) Più lesioni non rimarginate al legno; lacerazioni; sveltamento intervenuto oltre i 70 cm. dalla base.	90

VIVAIO DI DUE ANNI

Tabella liquidazione danno convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia;	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno;	30
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno; una lacerazione;	60
D) Più lesioni non rimarginate al legno; più lacerazioni; sveltamento interessante i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno.	90

PRODOTTO: VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO (VIVAIO) (800A000)

Art. 66 - Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha comunque inizio alle ore 12.00 dell'1° maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.

Art. 67 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Al certificato di assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

Art. 68 - Valutazione del danno

A deroga di quanto previsto all'art. 14 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", il sinistro deve essere comunicato alla Direzione della Società - Unità Organizzativa Rischi Atmosferici - entro le 24 ore dall'evento a mezzo telegramma, fax o PEC.

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di liquidazione danni da avversità Grandine e Vento forte:

Tabella liquidazione danno convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti; lesioni lievi dei tessuti;	0
B) Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni;	15
C) Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni;	30
D) Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno;	60
E) Piante perdute.	90

PRODOTTI ERBACEI

Art. 69 – Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini e dei prodotti Mais, Riso e Soia, sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione, deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 20 novembre.

Per i prodotti Cetrioli, Cocomeri, Meloni, Melanzane, Peperoni, Pomodoro (da industria e da consumo fresco) e Zucchine, ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici con telegramma, fax o PEC e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

Art. 70 – Avversità aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 10 "*Oggetto della garanzia*" e ad integrazione dello stesso, la Società, limitatamente ai prodotti Cocomeri, Meloni, Fagiolini, Melanzane, Peperoni, Piselli e Pomodoro, indennizza i danni da marcescenza delle bacche, baccelli e frutti provocati dall'avversità Eccesso di pioggia.

Limitatamente al prodotto Cipolla, la Società indennizza un danno di qualità conseguente all'inverdimento della tunica.

Art. 71 – Adempimenti in caso di sinistro

In deroga a quanto previsto all' art. 14 "*Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*", il sinistro deve essere comunicato mezzo telegramma, fax o PEC alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici entro 24 ore dall'evento per i prodotti ORTICOLI: Melanzane, Cucurbitacee e per le piante di Cavolfiori, Cavolo Verza, Cavolo Cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENSIVI: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

PRODOTTO: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE) (028A000)

Art. 72 – Danno di qualità

In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato dalle avversità oggetto della garanzia.

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
I° Giugno	-	0,5	1,3	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
II° Giugno	-	1,1	2,1	2,8	3,5	4,6	5,3	6,3	7,0
III° Giugno	-	1,8	3,1	4,4	5,7	6,6	7,9	9,2	11,0
I° Luglio	-	1,8	3,1	4,4	5,7	6,6	7,9	9,2	11,0
II° Luglio	-	1,8	3,1	4,4	5,7	6,6	7,9	9,2	11,0
III° Luglio	-	1,2	2,4	3,2	4,0	5,2	6,0	7,2	8,0
I° Agosto	-	0,6	1,6	2,2	2,5	3,1	3,8	4,4	5,0
II° Agosto	-	0,0	0,0	1,3	1,5	2,0	2,3	2,5	3,0
III° Agosto	-	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0

FRUMENTO E ALTRI CEREALI AUTUNNO VERNINI

TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3

PRODOTTO: FRUMENTO TENERO (0010000), FRUMENTO DURO (9010000), FRUMENTO TENERO DA SEME (1470000), FRUMENTO DURO DA SEME (1460000)

TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA

PRODOTTO: ALTRI CEREALI AUTUNNO-VERNINI ORZO (6010000), AVENA (4010000), SEGALE (5010000), TRITICALE (3010000), FARRO (7010000), GRANO SARACENO (1010000), FRUMENTO DA BIOMASSA (3040000), FRUMENTO DURO DA BIOMASSA (3140000), FRUMENTO POLONICO KHOROSAN (4530000), FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO (4260000), FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO (4270000), SPELTA (8010000)

Art. 73 – Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", nonché a parziale deroga dell'art. 69 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.

La garanzia, relativamente all'avversità Vento forte, cessa all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, eccettuato il caso di manifestazioni con effetto distruttivo che siano tali da impedire la raccolta meccanica di almeno il 60% del prodotto assicurato.

CETRIOLI – ZUCCHE - ZUCCHINE

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

PRODOTTI: CETRIOLI (012A000), ZUCCHINE (014A000) E ZUCCHE (013A000)

Art. 74- Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" ed a parziale deroga dell'art. 69 "Decorrenza e scadenza della garanzia", cessa il:

- 30 settembre per l'Italia settentrionale;
- 15 ottobre per l'Italia centrale;
- 15 novembre per l'Italia meridionale e le isole.

Art. 75 – Danno di qualità

Come previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni dell'epicarpo;	0
B) Plurime incisioni all'epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni dell'epicarpo;	25
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni dell'epicarpo;	45
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi.	75

N.B.: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'avversità assicurata;

N.B.: nel caso di danno per placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

COCOMERI E MELONI

PRODOTTI: COCOMERI (011A000-011C000) E MELONI (206A000-206C000)

Art. 76 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" e all'art. 69 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
 - dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;
- e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e comunque cessa:
- alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 31 di agosto per l'Italia settentrionale;
 - alle ore 12.00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia centro-meridionale e insulare.

Nel caso in cui l'assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo fax, e-mail o telegramma alla Società - Unità Organizzativa Rischi Atmosferici. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta".

Art. 77 – Operatività della garanzia

Nel contratto deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3

PRODOTTO: COCOMERI (011A000) E MELONI (206A000)

Art. 78 – Danno di qualità convenzionale "A"

Come previsto all' art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità (che dovrà avvenire considerando anche i fiori (*)), il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "A" - Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
B) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo;	30
C) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo;	55
D) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	80
E) Deformazioni molto gravi.	100

* Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.: nel caso di danno per decolorazioni si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Tabella danno di qualità convenzionale "A" - Cocomeri varietà Sugar Baby e simili

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
B) Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo;	40
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	100

* Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.: nel caso di danno decolorazioni si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

PRODOTTO: COCOMERI (011C000) E MELONI (206C000)

Art. 79 - Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Sul certificato di assicurazione deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 80 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal regolamento UE:

Tabella danno di qualità convenzionale "B"

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità	
		Cocomeri	Meloni Sugar baby Minicocomeri
A)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri) - 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0	0
B)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri) - 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm² per il melone) - 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	20	30
C)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi A) e B). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri) - 5,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm² per il melone) - 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	50	60
D)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A), B) e C), causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia.</p>	85	85

N. B. – I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, persi, i frutti distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

COLZA E SOIA

TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA

PRODOTTI: COLZA (3170000) E SOIA (0350000)

Art. 81 – Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre dall'emergenza.

Art. 82 – Massima resa assicurabile per ettaro per tipologie di polizza R6-R9

A deroga dell'art. 10 "Oggetto della garanzia" della definizione di produzione (resa), la resa massima assicurabile per ettaro non può essere superiore a:

AREA	Tipologia di terreno	Soia primo raccolto	Soia secondo raccolto	Colza semina	Colza semina
		(umidità 14%)	semina successiva al 20/6	autunnale	primaverile
		q.li/ha	q.li/ha	(Ante 31/12)	(Post 31/12)
Nord	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	30	20	20	10
	Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa	35	25	25	15
	Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	40	30	30	20
Centro/ Sud	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	20	15	20	10
	Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa	25	20	25	15
	Argillosa, argilloso sabbiosa, argilloso limosa	30	25	30	20

N.B. 1 il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

N.B.2 per l'Italia del nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per l'Italia centro meridionale e insulare.

LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3-R9

PRODOTTI: FAGIOLI (0210000), FAGIOLINI (0240000), FAVA (0320000), FAVINO (6320000), PISELLI (0260000), CECI (0310000), LENTICCHIE (0330000)

Art. 83 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", e all'art. 69 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
 - dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
- e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo per il Pisello e del 1° aprile per le altre colture.

A parziale modifica ed integrazione dell'art. 2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", per le seguenti avversità:

- Gelo: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 maggio;
- Brina, Sbalzo termico ed Eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre;
- Siccità: la garanzia cessa alla fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

Art. 84 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni di Fagioli, Fagiolini, Fava, Favino, Piselli, Ceci e Lenticchie destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco. Pertanto, dev'essere indicata nel certificato di assicurazione la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dalle avversità in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

Art. 85 - Quantificazione del danno limitatamente alla tipologia R9

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 17 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*" la quantificazione del danno deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato di assicurazione, fermo il resto.

PICCOLI FRUTTI

PRODOTTI: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067A000-067C000), MORE (5510000-551C000), RIBES (0680000-068C000), UVA SPINA (1930000-193C000), LAMPONI (1160000-116C000), MIRTILLI (5500000-550C000) ED ALTRI PICCOLI FRUTTI

Art. 86 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - Decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, ed a parziale deroga dell'art. 69 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia comunque ha inizio dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Art. 87 – Operatività della garanzia

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente), lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del trapianto stesso.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

PRODOTTI: MORE (5510000), RIBES (0680000), UVA SPINA (1930000), LAMPONI (1160000), MIRTILLI (5500000)

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

PRODOTTI: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067A000)

Art. 88 – Danno di qualità

Come previsto all' art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi;	0
B) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	25
C) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	60
D) Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	100

TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

PRODOTTI: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIorentI, FRAGOLINE DI BOSCO (067C000), MORE (551C000) RIBES (068C000), UVA SPINA (193C000), LAMPONI (116C000), MIRTILLI (550C000) ED ALTRI PICCOLI FRUTTI

Art. 89 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "C"

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
B)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammessi anche i frutti che a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
C)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A) e B) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

MAIS

TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA

PRODOTTI: MAIS DA GRANELLA (0050000-005A000), MAIS DA INSILAGGIO (007A000), MAIS DA BIOMASSA (305A000), MAIS DA SEME (105A000), MAIS DOLCE (205A000)

Art. 90 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

• **MAIS DA GRANELLA**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

• **MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA**

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

• **MAIS DA SEME**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

• **MAIS DOLCE**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

Art. 91 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" ed a parziale deroga dell'art. 69 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

Limitatamente all'avversità Siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- **per il Mais da granella, da insilaggio, da biomassa e da seme:** alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- **per il Mais dolce:** alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità Vento forte, la garanzia cessa, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica di almeno il 60% del prodotto assicurato:

- 1) **per il Mais da granella e da seme:** all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- 2) **per il Mais da insilaggio:** alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;

- 3) **per il Mais dolce:** alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Limitatamente all'avversità Eccesso di pioggia, la garanzia cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Art. 92 – Massima resa assicurabile per ettaro limitatamente alle tipologie di polizza R6-R9

A parziale deroga dell'art. 10 "Oggetto della garanzia" e della definizione di *produzione (resa)*, la resa massima assicurabile per ettaro non può essere superiore a:

AREA	Tipologia di terreno	Mais da granella (14% di umidità)		Mais da insilaggio		Mais dolce	
		(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha
		IRRIGUO	NON IRRIGUO	IRRIGUO	NON IRRIGUO	IRRIGUO	NON IRRIGUO
Nord	• Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	125	70	500	300	170	110
	• Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	130	80	600	350	170	110
	• Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	135	90	600	350	170	110
Centro/ Sud	• Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	110	60	350	200	150	100
	• Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa	115	60	400	250	150	100
	• Argillosa, argilloso sabbiosa, argilloso limosa	130	70	550	300	170	110

N.B. 1 il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

N.B. 2 Per l'Italia del nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per l'Italia centro meridionale e insulare.

Art. 93 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua limitatamente alle tipologie di polizza R6-R9

Nel certificato di assicurazione, l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di Polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato di assicurazione come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente all'avversità Siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- 1) esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;

- 2) provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

PRODOTTI: MAIS DA GRANELLA (005A000), MAIS DA INSILAGGIO (007A000), MAIS DA BIOMASSA (305A000), MAIS DA SEME (105A000), MAIS DOLCE (205A000)

Art. 94 – Danno di qualità

Esclusivamente se l'opzione è riportata sul certificato, in relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", l'avversità Grandine è estesa al danno di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tabella danno di qualità convenzionale "A" - MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	6	8	10	12	15	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Tabella danno di qualità convenzionale "A" - MAIS DA INSILAGGIO E BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità della spiga	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	8	16	24	32	40	48	56	64

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Tabella danno di qualità convenzionale "A" - MAIS DA SEME

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

N.B. Per il Mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

Tabella danno di qualità convenzionale "A" - MAIS DOLCE

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

MELANZANA

PRODOTTO: MELANZANA (058A000-058C000)

Art. 95 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio decorrenza - garanzie prestate - scadenza della garanzia", la garanzia decorrenza ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, a parziale deroga dell'art. 69 "Decorrenza e scadenza della garanzia" gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti come segue:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (**)
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(**) Per i giorni di trapianto intermedi, non indicati nella tabella, si calcolano i relativi valori interpolati.

Art. 96 - Operatività della garanzia

Sul certificato di assicurazione, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto.

Limitatamente per le tipologie di polizza R6 ed R9, l'assicurazione è prestata esclusivamente per le colture irrigue.

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

PRODOTTO: MELANZANA (058A000)

Art. 97 – Danno di qualità

Come previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
A)	Fiori (*) e frutti illesi;	0
B)	Incisioni all'epicarpo;	10
C)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere;	25
D)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
E)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni;	75
F)	Deformazioni molto gravi.	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

TIPOLOGIA DI POLIZZA R6-R9

PRODOTTO: MELANZANE (058C000)

Art. 98 – Danno di qualità

Il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal Regolamento CE.

Tabella danno di qualità convenzionale "C"

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano: - lieve difetto di forma; - lieve decolorazione della base; - lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cm ² .	0
B)	Le bacche di questa classe devono comprendere le melanzane che non possono essere comprese nella classe A), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano: - difetti di forma; - difetti di colorazione; - lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cm ² ; - difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cm ² .	40
C)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A) e B) causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia.	80

N. B. – I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, persi, le bacche distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PEPERONE

PRODOTTO: PEPERONE (059A000-059C000)

Art. 99 –Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, a parziale deroga dell'art. 69 "Decorrenza e scadenza della garanzia" gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti come:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato		% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	
	normale (**)	tardivo (**)	normale (**)	tardivo (**)
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	-	25	-	100

(*) Per i giorni di trapianto intermedi, non indicati nella tabella, si calcolano i relativi valori interpolati.

(**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro la data del 05 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente.

Per la produzione a ciclo estivo la garanzia cessa, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre, anche quando non siano trascorsi i giorni dai trapianti così come indicato nella tabella sopra riportata. Per la produzione a ciclo autunnale (per trapianto dal 1° luglio in poi), la garanzia cessa comunque alle ore 12.00 del 15 dicembre, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sopra riportata.

Art. 100 - Operatività della garanzia

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Limitatamente per le tipologie di polizza R6 ed R9, l'assicurazione è prestata esclusivamente per le colture irrigue.

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

PRODOTTO: PEPERONE (059A000)

Art. 101 - Danno di qualità

Come previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
A)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggiati, senza compressione dei tessuti;	0
B)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati;	15
C)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati;	35
D)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati.	60

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.: nel caso di danno decolorazioni si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm²; 1 cm² per le decolorazioni punteggiati;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm²; 1 cm² per le decolorazioni punteggiati.

TIPOLOGIA DI POLIZZA R6-R9

PRODOTTO: PEPERONI (059C000)

Art. 102 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella, in considerazione delle disposizioni concernenti la qualità del Regolamento UE.

Tabella danno di qualità convenzionale "C"

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito delle avversità coperte da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0
B)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cm ² di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	35
C)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi A), B) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75

I fiori* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

*Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PATATA

PRODOTTO: PATATA DA INDUSTRIA E PATATA DA CONSUMO FRESCO (0180000-018C000)

PRODOTTO: PATATA DA INDUSTRIA (0180000-018C000)

Art. 103 - Decorrenza e scadenza della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre dall'emergenza, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia dell'avversità Vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 104 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le Patate destinate alla trasformazione industriale'.

L'assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

PRODOTTO: PATATA DA INDUSTRIA (0180000)

TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

PRODOTTO: PATATA DA INDUSTRIA (018C000)

Art. 105 – Danno di qualità

Il danno di qualità, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in relazione alle fasce di qualità definite dal 'Contratto Quadro Nazionale per le Patate destinate alla trasformazione industriale' annuale, in base ai seguenti coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "C" – Patata da Industria

FASCIA	DANNO %
A - B - B1	0
C	30

N.B.: FASCIA "A" Patate idonee alla produzione di "chips".

FASCIA "B" - "B1" Patate idonee alla produzione di "sticks".

FASCIA "C" Patate idonee alla produzione di fiocco / purè.

PRODOTTO: PATATA DA CONSUMO FRESCO (0180000-018C000)

Art. 106 - Decorrenza e Scadenza della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia decorre dall'emergenza, e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia per l'avversità Vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 107 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco. **L'assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi. In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.**

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

PRODOTTO: PATATA DA CONSUMO FRESCO (0180000)

TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

PRODOTTO: PATATA DA CONSUMO FRESCO (018C000)

Art. 108 – Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Tabella danno di qualità convenzionale "C" – Patata da Consumo Fresco

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	<p>I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità.</p> <p>Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido.</p> <p>Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento.</p> <p>Fanno parte di questa classe i tuberi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentano un calibro minimo di 45 mm e massimo di 75 mm; - sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; - sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata. 	0
B)	<p>I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile.</p> <p>Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido.</p> <p>Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo.</p> <p>Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28 mm e 45 mm nonché quelli di calibro superiore a 75 mm. <p>Sono ammessi i tuberi di cui alla classe A) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a 5 mm di profondità per le screpolature e/o lesioni - al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; - al 20% del volume totale del tubero per deformazioni. 	35
C)	<p>I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni - tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; - tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni. 	50
D)	<p>I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi A), B), C) e destinati pertanto alla trasformazione industriale.</p>	85

POMODORO

TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA

PRODOTTO: POMODORO DA INDUSTRIA (008A000-009A000), POMODORO DA CONSUMO FRESCO (010A000), POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI (998A000)

Art. 109 - Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" e all'art. 69 "Decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in essi previsto, la garanzia comunque ha inizio non prima delle ore 12.00 del 1° aprile e cessa alle ore 12.00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

Art. 110 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 111 - Danno di qualità

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere e pomodoro da consumo fresco. Come previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Tabella danno di qualità convenzionale "A" - Pomodoro da Pelati (008A000)

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e bacche illese; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; deformazioni leggere;	15
C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	40
D) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	65
E) Lesioni profonde al mesocarpo.	80

* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Tabella danno di qualità convenzionale "A" - Pomodoro da Concentrati ed altre Trasformazioni Conserviere (009A000) - Pomodorino altre lavorazioni (998A000)

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e bacche illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; deformazioni leggere;	15
C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	30
D) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	55
E) Lesioni profonde al mesocarpo.	70

* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Tabella danno di qualità convenzionale "A" – Pomodoro da consumo fresco (010A000)

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e bacche illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
D) Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
E) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
F) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	100

* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

RISO

PRODOTTO: RISO (0040000-004A000) E RISO INDICA (9040000-904A000)

Art. 112 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" e dall'art. 69 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia, limitatamente all'avversità Vento forte:

- decorre dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio;
- e cessa all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico e comunque non oltre il 20 settembre.

Art. 113 – Avversità Sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella definizione dell'avversità Sbalzo termico, per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.). A deroga dell'art. 13 "Dati agrometeorologici", in questo caso la tolleranza del 10% non verrà applicata.

Art. 114 – Operatività della garanzia

Riso Indica, lungo B)

Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le varietà di Riso di tipo INDICA e varietà assimilabili: Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal- Artemide – Artiglio - Artico – Asia – Brezza - Cadet – Centro – CL26 – CL46 – CL71 – CL80 – CL XL 745 - Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB - Eolo – Ermes – Fast – Febo - Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio - Giano – Giove – Gladio – Libero - Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano – Oscar – Perseo – Porto – Sagittario – Santerno – Saturno – Scudo - Sillaro – Sirio cl - Sprint – Tanaro – Teseo - Thaibonnet – Tigre – Urano - Zena, devono essere assicurate separatamente dalle altre varietà di Riso.

TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA

PRODOTTO: RISO (0040000) E RISO INDICA (9040000)

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

PRODOTTO: RISO (004A000) E RISO INDICA (904A000)

Art. 115 – Danno di qualità

Esclusivamente se la opzione è riportata sul certificato, con riferimento ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", l'avversità Grandine è estesa al danno di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

% perdita Quantità	Indica 904A - Tondi - Medi - Lunghi A 004A		Lunghi A mercato interno (superfini)*	
	Inizio Botticella- Fioritura	Fioritura - Mat. agronomica	Inizio Botticella- Fioritura	Fioritura - Mat. agronomica
10	1	2	2	3
20	3	5	4	6
30	5	7	6	8
40	6	8	7	9
50	7	9	8	10
60	8	10	10	12
70	10	11	13	14
80	11	12	15	16
90	13	14	17	18

* Carnaroli, Karnac, Carnise, Keope, Caravaggio, Carnaval, Arborio, Volano, Generale, Roma, Barone, Vialone Nano, Venere, Artemide, Ermes. Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

PRODUZIONI DA SEME

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

Art. 116 – Obblighi dell'assicurato

Fanno parte di questa categoria tutte le produzioni orticole o foraggere destinate alla produzione della semente. La possibilità di assicurare tali produzioni è limitata agli assicurati che hanno stipulato un contratto di coltivazione con un'azienda sementiera.

A tal proposito l'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato, il documento attestante: l'azienda a cui sarà conferito il prodotto, la tipologia e l'estensione della coltura oggetto del contratto.

L'assunzione di produzioni non certificate dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione che si riserva di accettare o meno il rischio. **Le assunzioni effettuate senza autorizzazione comportano la liquidazione entro i limiti assicurabili indicati al successivo art. 117.**

Art. 117 - Massime rese assicurabili per ettaro

Per i prodotti riportati le produzioni assicurabili ad ettaro non potranno essere superiori a:

PRODOTTO	COD. PRODOTTO	QUINTALI ASSICURABILI
Aneto da seme	2020000	12
Barbabietola da zucchero seme	0150000	30
Carota da seme	0420000	8
Carota ibrida da seme	0420000	5
Cavolo da seme	0440000	8
Cicoria da seme	5220000	8
Erba medica seme	0370000	8
Lattuga da seme	2180000	5
Ravanello da seme	0500000	18
Ravanello da seme colorato	0500000	16
Rucola da seme	9700000	7
Sedano da seme	0510000	10

BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO) (0150000)

Art. 118 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, monogerme meccanico, plurigerme.

Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario e il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante porta seme.

ERBA MEDICA DA SEME (0370000)

Art. 119 – Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Per l'erba medica da seme è ritenuto equivalente al contratto di coltivazione l'invio formale della richiesta di certificazione all'ente preposto (CREA) nei tempi e nei modi previsti dallo stesso istituto. L'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato, il documento attestante la richiesta di certificazione.

Sono esclusi dall'assicurazione i medicai del primo anno e i primi sfalci degli anni successivi.

SPINACIO

PRODOTTO: SPINACIO (0710000-071C000)

Art. 120 - Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio – garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre dall'emergenza e cessa non oltre 130 giorni dalla stessa e in ogni caso

- a) alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- b) alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile;
- c) alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva.

Art. 121 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

Art. 122 - Quantificazione del danno

Per lo Spinacio da industria vale quanto previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

PRODOTTO: SPINACI (0710000)

TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

PRODOTTO: SPINACI (071C000)

Art. 123 – Danno di qualità

Per lo Spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale:

Tabella danno di qualità convenzionale "C"

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito alle avversità coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
B)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito alle avversità coperte da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50

N.B. Le piante distrutte o che presentano rotture che interessano almeno 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente alle avversità atmosferiche assicurate tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 124 - Adempimenti in caso di sinistro

In deroga a quanto previsto all' art. 14 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", il sinistro deve essere comunicato mezzo telegramma, fax o PEC alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici entro 24 ore dall'evento.

TABACCO

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3-R6

PRODOTTO: TABACCO (096A000) E TABACCO KENTUCKY (961A000)

Art. 125 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*" fermo quanto in esso previsto, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Art. 126 – Operatività della garanzia

Il Tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La produzione in garanzia, escludendo le foglie di branciola e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

Art. 127 - Valutazione del danno

In relazione al disposto dell'art. 10 "*Oggetto della garanzia*", la valutazione del danno viene effettuata calcolando la perdita di produzione dovuta alle foglie perse e/o non raccogliabili e il loro mancato accrescimento. Il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, considerando uguali tutte le foglie utili, in base alla percentuale di parti di foglie asportate o da considerarsi tali.

Art. 128 - Tabacco Virginia Bright

Per le varietà Virginia Bright cimato, a parziale deroga ed a integrazione a quanto previsto al presente articolo, limitatamente alle 20 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno di quantità e di qualità, valutato secondo le norme previste all'art. 127 "*Valutazione del danno*", viene adeguato per ogni singola fascia di raccolta, secondo i seguenti coefficienti di adeguamento/modulazione, da applicarsi sulla pianta media campione secondo le 4 raccolte delle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura:

1^ raccolta (foglie basali)	0,75
2^ raccolta (prima mediana)	0,85
3^ raccolta (seconda mediana)	1,15
4^ raccolta (foglie apicali)	1,25

Per qualsiasi foglia che presenti una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con un sfrangiamento inferiore al 50%, il danno CONVENZIONALE deve intendersi pari allo 0%.

È da considerarsi persa la foglia con oltre l'80% di sfrangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

A deroga di quanto previsto dall'art. 2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*" e dall'art. 125 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia, relativamente all'avversità atmosferica Vento forte, termina alla fase di cimatura del prodotto, salvo fenomeni distruttivi che causano il coricamento a terra (inclinazione dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare superiore a 35°) di almeno un terzo delle piante per partita assicurata (numero di piante maggiore del 33%), per i quali è confermata la data di scadenza prevista all'art. 125 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*".

Art. 129 – Tabacco Kentucky e Nostrano del Brenta

Per le varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole 6 foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno di qualità, valutato secondo le norme di cui al precedente art. 127 "*Valutazione del danno*", viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

A parziale deroga ed integrazione a quanto previsto agli artt. 126 *“Operatività della garanzia”* e 127 *“Valutazione del danno”* delle Condizioni Speciali di Assicurazione, il valore della produzione assicurata si intende così ripartito:

- 60% per le prime 6 foglie al di sotto del punto di cimatura;
- 40% per le restanti foglie.

A deroga di quanto previsto all’art. 2 *“Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia”*, la garanzia cessa:

- alle ore 12:00 del 25 settembre per le sole 6 foglie al di sotto del punto di cimatura /prodotto da fascia);
- alle ore 12:00 del 20 ottobre per le restanti 6 foglie (fascetta o riempimento) e, per la varietà Kentucky, comunque non oltre i 30 giorni dalla raccolta delle prime 6 foglie da fascia.

Art. 130 – Adempimenti in caso di sinistro

Nelle denunce di danno l’assicurato è tenuto a specificare:

- **se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;**
- **se, trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della Grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.**

Art. 131 – Rilevazione del danno

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura dell’art. 18 *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, si applica quando, nell’imminenza della raccolta, la rilevazione del danno regolarmente denunciato non ha avuto luogo neppure in via preventiva.*

Art. 132 – Avversità Vento Forte

A deroga dell’art. 14 *“Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro”*, l’avversità Vento forte deve essere denunciata, telegraficamente o a mezzo fax o PEC alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici entro 24 ore dall’evento.

ALLEGATO 2

ALLA POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA 2019 SULLE RESE FRUMENTI HYBRID

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ERRE6 2018-2019

In conformità a quanto previsto nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), di cui al DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e successive modifiche e dall'art. 49 Reg. UE 1308/2013 OCM (Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti agricoli).

Edizione 12/2018

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSICURATO	Il socio del Contraente – imprenditore agricolo attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1.307/2013 - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ATTECCHIMENTO	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	L'adesione alla Polizza Collettiva, che contiene: <ul style="list-style-type: none">• la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;• l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;• le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale;• l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.
COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo, impiegando acqua irrigua consortile o da pozzo privato regolarmente denunciato alla pubblica amministrazione.
CONTRAENTE	L'organismo collettivo di difesa, stipulante l'assicurazione.
CONVALIDA	Conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di socio dell'assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.

EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA	Le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.
IMPRESA AGRICOLA	L'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni. Fanno parte tutti i fondi, coltivati o condotti, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.
IMPRENDITORE AGRICOLO	Persona fisica, Società o Ente titolare dell'impresa agricola.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA	Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta tramite la procedura informatica dedicata, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia e l'indicazione dell'eventuale presenza della copertura integrativa.
PGRA	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.
PARTITA	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, entro i propri confini, senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso comune e appartenenti all'impresa agricola assicurata. Devono essere considerate partite a se stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine.
PAI	Piano Assicurativo Individuale previsto dalle norme in materia derivato dal Piano Culturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
POLIZZA-COLLETTIVA	Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZZO	Il valore unitario del prodotto stabilito dal Mi.P.A.A.F. ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del DM 162 del 12/01/2015.
PRODOTTO	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
PRODUZIONE AZIENDALE ORDINARIA	E'la produzione complessiva dell'impresa agricola, relativa al prodotto assicurato, coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune. Detta produzione deve corrispondere alla media annua per prodotto nel triennio precedente o alla media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

RESA ASSICURATA	Corrisponde alla produzione aziendale ordinaria o a quella realmente ottenibile nell'anno se inferiore.
SERVIZI DI AGROCONSULENZA	Servizi forniti dalla Società attraverso diversi canali tecnologici, quali il dispositivo App/o servizio Alert via sms o accessi a portali dedicati, che forniscono all'assicurato informazioni di carattere agronomico, agro-meteo, fitoiatrico con funzione di mero contributo informativo alle proprie attività agricole.
SEMINA	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
SINISTRO	Il verificarsi dell'avversità dannosa per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ'	Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
SOGLIA	Il superamento del limite del 20% di danno risarcibile a termini di Polizza, ed avvenuto dopo la notifica, relativo alla resa assicurata, necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva (antigrandine, antigelo ecc.), la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.
TRAPIANTO	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VARIETÀ	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITA' ASSICURATE

Premesso che:

- A) per le avversità Eccesso di pioggia e Siccità l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e comunque ricompresi nel periodo di copertura;
per tutte le avversità assicurate, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno 5 anni.
- B) gli effetti delle avversità in garanzia:
- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche geopedologiche e orografiche analoghe;
 - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

- ALLUVIONE:** Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
- BRINA:** Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
- GELO:** Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
- SICCITA':** Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, opportunamente certificato e/o documentato, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' ACCESSORIE

- COLPO DI SOLE:** Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi.
- SBALZO TERMICO:** Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0 °C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e/o minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.
- VENTO CALDO:** Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda provenienti tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

AVVERSITA' DI FREQUENZA

ECCESSO DI NEVE:

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

ECCESSO DI PIOGGIA:

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50%, non inferiori a 80 mm, le medie quinquennali del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua di almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come Eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (con intensità di almeno 30 mm di pioggia nell'arco di 1 ora).

GRANDINE:

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE:

Il fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

DEFINIZIONI VALIDE PER LE CONDIZIONI SPECIALI

ANALISI DEL DANNO – PRODOTTO FRUTTA

DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali “A” e “B”, sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell’epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

N.B.: 1) Per le Ciliegie e le cultivar di Susine a frutto piccolo, i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le Albicocche e le restanti cultivar di Susine si considerano ridotti di 1/4.

2) Per le Mele il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell’ondulazione.

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

	Drupacee e actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
PIU’	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle Mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) FRUTTO DISTRUTTO: è quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell’art. 6 “Soglia” delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni dall’avversità Grandine.

F) LESIONE RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) INCISIONI

LIEVI AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

MEDIE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

PROFONDE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

B) FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 100% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».

Pertanto i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 100%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati interessati dalle avversità in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

Per quanto riguarda la marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'art. 11 "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

DEFINIZIONI: VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

POMACEE

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Fino a 7
QUALCHE	Da 8 fino 12
NUMEROSE	Oltre 12

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:
cm.50 a cm.100 per il Pero;
cm.60 a cm.110 per il Melo.

DRUPACEE

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere < a cm 1,5 o > a cm 1,5.

LACERAZIONE: ferita estesa (di norma ma non necessariamente > a cm 2,5) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Fino a 7
QUALCHE	Da 8 fino 12
NUMEROSE	Oltre 12

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da: cm 40 per tutta la lunghezza dell'astone sul Pesco.

PRODOTTO POMODORI

DEFINIZIONI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali "A", sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

PROFONDO: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 5	Fino a 4
PIU'	Da 6 a 10	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 10	Oltre 7

C) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni di grandini precoci;

LEGGERA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella della bacca;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella della bacca.

D) BACCA DISTRUTTA: è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'art. 6 "Soglia" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni dall'avversità Grandine.

E) LESIONE CICATRIZZATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo della bacca isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle dichiarazioni rilasciate dall'assicurato che, mediante la sottoscrizione del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio – garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00:

- del terzo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Grandine e Vento forte;
- del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità, Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico;
- del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Siccità e Vento caldo;

sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente, per indispensabile informativa.

La data di notifica è indicata nel certificato di assicurazione.

Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio dell'assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o prima, se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 20 novembre per tutte le avversità assicurate, salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione - rettifiche

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati all'altra parte entro un anno dalla data di emissione del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 4 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 5 – Obblighi dell'assicurato e quantitativi assicurabili

L'assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito l'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 6 – Soglia

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, supera il 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, CE n° 1305/2013 e successive modifiche).

Il superamento del limite del 20% deve essere riferito alla resa assicurata.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la franchigia contrattuale ed i limiti di indennizzo previsti per singola partita assicurata.

Qualora, per scelta dell'assicurato, parte della resa assicurata fosse garantita con altre società, ai fini del superamento della soglia del 20% si farà riferimento al totale complessivo, considerando anche la parte di prodotto garantita con gli altri assicuratori.

L'assicurato in caso di sinistro, pertanto, deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora l'assicurato ometta dolosamente o con colpa grave la comunicazione degli altri contratti stipulati, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 7 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia, l'assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita. Di conseguenza verrà ridotto il premio proporzionalmente, a partire dalla data di notifica alla Società dell'emissione della domanda di riduzione fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella avente minore periodo di carenza.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità oggetto della garanzia, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'assicurato con lettera raccomandata.

Art. 8 – Prodotti di secondo raccolto

Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: "Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato o trapiantato il.....".

Qualora l'assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia a mezzo raccomandata allegando il nuovo Piano Assicurativo Individuale dove risulta tale circostanza, entro e non oltre il **15 luglio**.

Art. 9 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia. Qualora l'avversità si verifichi tra la data di notifica del certificato di assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione sarà operante, ma l'assicurato dovrà denunciare l'evento alla Società - Ramo Grandine secondo il disposto dell'art. 14 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 10 – Oggetto della garanzia

La Società indennizza la mancata o diminuita produzione aziendale ordinaria e la perdita di qualità ove prevista dalle Condizioni Speciali, ottenibile in ogni singola partita dichiarata, mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE ove previste, causata dalle seguenti avversità:

- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;

nonché dalle seguenti avversità, se indicate nel certificato di assicurazione e se è stato pagato il premio:

- **Vento forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **Eccesso di pioggia**, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale;
- **Eccesso di neve**;
- **Avversità catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità**;
- **Avversità accessorie: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo**.

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 11 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) da formazione di ruscelli;
- c) da innalzamento della falda;
- d) da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) da incendio;
- f) da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne;
- g) da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- h) da fitopatie;
- i) da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- j) da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione, come ad esempio, trattamenti anti parassitari o raccolta del prodotto giunto a maturazione di raccolta, dovuta ad esempio ad eventi atmosferici, a fenomeni di mercato, non disponibilità di macchine operatrici;
- k) da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- l) per i soli eventi eccesso di pioggia e alluvione verificatisi su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- m) dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- n) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive.

Art. 12 - Franchigia – Limite di indennizzo

FRANCHIGIA

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la franchigia applicata al danno complessivo viene determinata secondo i seguenti punti:

- 1) al verificarsi della avversità Grandine e/o Vento forte la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore a quanto di seguito riportato:
 - a. **Prodotti a franchigia minima 20%**:

astatici (fiore), astri (fiore), barbatelle di vite, cocomeri, colture arboree da biomassa, fiori di zuccina, fragole, fronde ornamentali, frutticole sotto serra, girasole (seme da riproduzione), gemme di meli, impianto di piante da frutto, impianto di vigneto con barbatelle, lamponi, meloni, mirtillo, mirto, more, pepino, piante da frutta, nesti di vite, vivai di piante di olivo (anche sotto serra), vivai di piante forestali, piante legnose ornamentali, vivai di piante ornamentali in vaso, vivai di pioppi/pioppelle, vivai di ortensie, vivai di piante ornamentali in pieno campo, piantine da legno (impianto), piantine di noce, piantine ortensi, pioppelle, pioppi, ribes, roverelle micorrizzate, sugherete, talee di vite madre, vivai di piante di fragole, vivai di mirtilli, vivai di ortensie, zafferano (pistilli) e tutti i seguenti prodotti da seme: basilico da seme, bietola rossa da seme, broccolo da seme, canapa da seme, carota da seme, cavolfiore da seme, cavolo e verza cappuccio da seme, cetriolo da seme, cipolla e cipollina da seme, coriandolo da seme, cicoria da seme, erba medica da seme, fagiolo e fagiolino da seme, finocchio da seme, insalata da seme, insalata indivia da seme, lattuga da seme, lino da seme, loietto da seme, passiflora da seme, piante porta seme, prezzemolo da seme, rapa da seme, rapa rossa da seme, radicchio da seme, ravanello da seme, rucola da seme, sedano da seme, spinacio da seme, sulla da seme, talee di vite madre, talee di vite reinnestate, vecchia seme, trifoglio da seme, zafferano pistilli, zucche e zucchine da seme.

b. Prodotti a franchigia minima 15%:

aglio, alchechengi, aneto, anice, arachide, asparago (asparagiaia), azalee, basilico (pianta), bieta (foglie), bietola rossa (radice), bietola da zucchero da seme, borragine, broccolo (pianta), broccoletti, camomilla (fiore), canapa (fibra), canna palustre, capuli, cardo, carota (radice), carrube, cavolfiore (pianta), cavolo verza cappuccio (pianta), ceci, cetriolo (pianta), clivie (fiore), coriandolo, cotone, cicerchia, cicoria, crisantemi, erba medica, erba palustre, erbai di (graminacee, leguminose, misti, frumento, mais), facelia, fagiolo, fagiolino, fieno di lupinella, finocchio (pianta), fiori in pieno campo, floricole sotto serra o tunnel, giuggiola, gladioli (fiore reciso), hamamelis, _ insalata indivia (pianta), kiwano, lattuga (pianta), lavandino, lenticchie, lillium (fiore), lino (fibra), loietto, lupini, melanzane, meliloto, menta, miglio, orticole (anche sotto serra/tunnel), panico, passiflora pianta, peperoncino piccante, peperoni (anche sotto serra/tunnel), pepino, pistacchio, pisello, pisello proteico, pomodoro concentrato, pomodoro pelato, pomodoro da tavola, porro (pianta), prato, prato pascolo, prato polifita, prezzemolo (pianta), psillio, quinoa, radicchio, radici amare, rapa (cime), rapa rossa (radice), ravanello (radice), ravizzone, rododendri, rosa canina, rose (fiore), rucola (pianta), salvia sclarea, santoreggia, scalogno, sedano (pianta), senape, spinacio (pianta), statici, sulla, tabacco Kentucky, tabacco, trifoglio (pianta), vigna sinesis, zafferano (bulbi), zucche, zucchine anche sotto serra/tunnel.

Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Cachi, Carrube, Castagne, Ciliegie, Fichi, Fichi d'India, Gelsi Mandorle, Mele, Melograne, Nespole, Nettarine, Nettarine precoci, Nocciole, Noci, Pere, Pere precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci limitatamente alle produzioni ubicate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino AA, Veneto, Friuli VG, Emilia Romagna.

c. Prodotti a franchigia minima 10%:

tutti i prodotti sopra non elencati si intendono a franchigia minima 10%.

Condizioni particolari avversità Vento forte:

Per i prodotti Frutta, Olive e Riso la franchigia relativa alla garanzia Vento forte è comunque del 15% e al verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 15%.

Scelta di un livello superiore di franchigia per l'avversità Grandine:

E' data facoltà all'assicurato di scegliere una franchigia superiore a quella sopra indicata, purché non superiore a 30%. La franchigia relativa all'avversità Vento forte, in questo caso, dovrà essere la medesima di quella dell'avversità Grandine.

- 2) Al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;
- 3) Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia:
 - a. la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
 - b. la franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Per i certificati con la franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte, pari al 30%, resta inteso che la franchigia applicata sarà del 30%.

LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:

- 50% per le avversità catastrofali, accessorie, e per l'avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata;
- 50% per l'avversità Vento forte limitatamente alle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Pistacchio.

delle somme assicurate per partita al netto della franchigia contrattuale.

In caso di danni combinati ove siano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento forte ad eccezione per quest'ultimo delle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci, Pistacchio, detti limiti non saranno applicati.

In caso di danni combinati ove siano prevalenti eventi diversi da grandine e/o vento forte il limite del risarcimento sarà applicato al danno complessivo.

DENUNCIA DI DANNO E GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 13 – Dati agrometeorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni relative alle avversità in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 Km², su cui insiste l'apezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

In caso di incongruenza tra il dato ottenuto per interpolazione e il dato oggettivamente rilevato, prevale quest'ultimo.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nelle definizioni sarà verificato con una tolleranza del 10% per tutte le avversità, con l'eccezione delle avversità Grandine e Gelo.

Art. 14 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. Per l'avversità Gelo e Brina è ammessa solo la denuncia con richiesta di perizia;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"*;
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 9 *"Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia"*.

L'assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia:

- per le avversità Grandine e Vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce del certificato;
- per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.

Art. 15 – Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 16 – Mandato del perito

Il perito deve:

- a) accertare l'effettivo verificarsi dell'avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti nelle *'Definizioni relative alle avversità assicurate'*;
- b) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
- c) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla identificazione delle partite assicurate, alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 5 *"Obblighi dell'assicurato e"*

- quantitativi assicurabili*”, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate, e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- d) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 “*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*”;
 - e) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
 - f) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Polizza Collettiva e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
 - g) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto all'art. 17 “*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*”;
 - h) accertare, nel caso di avversità diverse dalla Grandine, se altri beni o colture limitrofe poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
 - i) accertare, nel caso di avversità che lo prevedono nelle “*Definizioni*”, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità in garanzia.

Art. 17 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi in garanzia.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detrando dal quantitativo assicurato, le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art. 16 “*Mandato del perito*” punto f) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato di assicurazione;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito delle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate come detto all'art. 9 “*Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*” e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 12 “*Franchigia - Limite di indennizzo*”. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, al limite di indennizzo, come previsto all'art. 12 “*Franchigia - Limite di indennizzo*” e alle disposizioni di cui all'art. 6 “*Soglia*”.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. **La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.**

Il bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'assicurato al momento dell'espletamento della perizia, se sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato, il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente, a mezzo PEC o fax, entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 19 “*Perizia d'appello*”, **il bollettino sarà trasmesso all'assicurato a mezzo PEC o raccomandata A/R al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 19 “Perizia d'appello” la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.**

Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società – Ramo Grandine, a mezzo telegramma, fax o PEC.

Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dall'art. 26 “*Campioni*” delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro – ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) art. 14 “*Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*”, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di procedere alla quantificazione del danno, l'assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito secondo le norme di cui agli art. 16 “*Mandato del perito*” e 17 “*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*”.

L'assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Società – Ramo Grandine, ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata, fax o PEC.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 19 - Perizia d'appello

L'assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Società - Ramo Grandine mediante telegramma, fax o PEC, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, recapito telefonico e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Società – Ramo Grandine.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.

Entro tre giorni dalla data di nomina del perito da parte della Società, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito. Se due periti non dovessero raggiungere l'accordo sul nominativo di quest'ultimo, esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della Provincia di ubicazione delle partite appellate.

Nel caso in cui la Società non provveda alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'assicurato e da due periti scelti dall'assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

Art. 20 - Norme particolari della perizia d'appello

L'assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 18 “*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*” e art. 26 - “*Campioni*”.

Qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 14 “*Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*”.

Art. 21 – Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio e fatto salvo quanto previsto all'art. 3 “*Modifiche dell'assicurazione - rettifiche*”.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 22 – Anticipata risoluzione del contratto

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dalle avversità oggetto della garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata (PEC) alla Società – Ramo Grandine, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, il contratto si intende risolto per mutuo consenso.

Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente. Nel caso il Contraente comunichi nei termini previsti, l'inadempienza dell'assicurato circa il mancato versamento al Consorzio di Difesa del contributo assicurativo ed associativo a suo carico per la presente assicurazione, dietro esplicito consenso dell'assicurato, la Società provvederà a versare direttamente al Contraente l'intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto con la sottoscrizione della quietanza di indennizzo da parte del Contraente, attestante tale avvenuto pagamento, null'altro la Società sarà tenuta a riconoscere all'assicurato in forza alla presente assicurazione.

Art. 24 – Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 25 – Servizi accessori di agroconsulenza

I dati e le informazioni acquisite tramite eventuali servizi di agroconsulenza forniti dalla Società richiesti ed attivati in occasione della stipula del certificato di assicurazione, hanno una valenza esclusivamente indicativa e una funzione di mero contributo informativo all'attività lavorativa complessiva dell'assicurato; tali dati e/o informazioni non sono idonei a fare insorgere alcun diritto per legge o contratto.

L'assicurato e la Società rinunciano, anche per i propri eventuali aventi causa o successori, espressamente ed irrevocabilmente ad utilizzare tali dati/informazioni/indici in ogni eventuale attività connessa o comunque relativa alla copertura assicurativa di cui al presente contratto, inclusa la fase assuntiva, le valutazioni sul rischio da assumere, le valutazioni peritali nei casi di denunce di sinistri nonché nella fase di liquidazione di eventuali danni.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 26 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”* delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- Uva da vino, Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso;
- Frutta e Olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Art. 27 – Danno di quantità

A integrazione a quanto previsto all'art. 17 *“Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno” - punto b)*, i frutti, bacche, baccelli, persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, e comunque non atti alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE
SETTORE AGEVOLATO – 2019**

Con l'obiettivo di migliorare la proposta assuntiva 2019, il testo contrattuale è stato rivisto nella sua impostazione generale e riordinato nell'esposizione di alcuni articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione.

E' stato introdotto un indice al fine di favorire una più immediata consultazione e sono stati riuniti in un'unica sezione delle Condizioni Speciali, i vari articoli specifici per prodotto.

Per rendere più agevole ed immediata la comprensione delle novità introdotte rispetto alla normativa di polizza 2018, è stata predisposta una sintesi delle variazioni apportate.

La proposta assicurativa CATTOLICA ASSICURAZIONI 2019 si articola come segue:

- **R2 (Tipologia F):** polizze che coprono due delle avversità di frequenza (Grandine e Vento forte) di cui all'art. 3 comma 2f del PGRA. E' prevista una copertura integrativa per i danni esclusi dalla clausola della soglia.
- **R3 (Tipologia C):** polizze che coprono almeno tre delle avversità di frequenza e avversità accessorie di cui all'art. 3 comma 2c del PGRA. E' prevista una copertura integrativa per i danni esclusi dalla clausola della soglia. La sostituzione di una o più avversità di frequenza (eccetto la grandine) con altrettante avversità accessorie, sarà concessa previa autorizzazione direzionale.
- **R6 (Tipologia B):** polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina) e tre avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia) di cui all'art. 3 comma 2b del PGRA. E' prevista, per le sole garanzie di frequenza Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia, una copertura integrativa per il riconoscimento dei danni esclusi dalla clausola della soglia.
- **R9 (Tipologia A):** polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina), delle avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve) e delle avversità accessorie (Sbalzo termico, Colpo di sole, Vento caldo) di cui all'art. 3 comma 2a del PGRA. Non è prevista la copertura integrativa per i danni esclusi dalla clausola della soglia.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2018	2019								
<p>Non presente</p>	<p>DEFINIZIONI: PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE)</p> <p>FREQUENZA DELLE INCISIONI</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 40%;">Lesioni /Lacerazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QUALCHE</td> <td>Da 1 a 3</td> </tr> <tr> <td>PIÙ</td> <td>Da 4 a 7</td> </tr> <tr> <td>NUMEROSE</td> <td>Oltre 7</td> </tr> </tbody> </table>		Lesioni /Lacerazioni	QUALCHE	Da 1 a 3	PIÙ	Da 4 a 7	NUMEROSE	Oltre 7
	Lesioni /Lacerazioni								
QUALCHE	Da 1 a 3								
PIÙ	Da 4 a 7								
NUMEROSE	Oltre 7								
<p>Art. 2 – Pagamento del premio – decorrenza e scadenza della garanzia Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.</p> <p>La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.</p> <p>La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del terzo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Grandine e Vento forte; • del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità, Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico; • del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Siccità e Vento caldo; <p>sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali.</p> <p>La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente, per indispensabile informativa. La data di notifica è indicata nel certificato di assicurazione.</p> <p>Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio dell'assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.</p>	<p>Art. 2 – Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.</p> <p><i>Sono state introdotte le tipologie di polizza previste dal PGRA e adottate dalla Compagnia:</i></p> <p>Le avversità sono quelle previste annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA).</p> <p>La Società presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali indicate all'Allegato 1 – punto 1.1 e 1.2 del PGRA in base alle tipologie di polizza di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • R2 (Tipologia F): polizze che coprono due delle avversità di frequenza (Grandine e Vento forte) di cui all'art. 3 comma 2f del PGRA. • R3 (Tipologia C): polizze che coprono almeno tre delle avversità di frequenza e avversità accessorie di cui all'art. 3 comma 2c del PGRA; • R6 (Tipologia B): polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina) e tre avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia) di cui all'art. 3 comma 2b del PGRA; • R9 (Tipologia A): polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina), delle avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve) e delle avversità accessorie (Sbalzo termico, Colpo di sole, Vento 								

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o prima, se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 20 novembre per tutte le avversità assicurate, salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

caldo) di cui all'art. 3 comma 2a del PGRA;

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

Le decorrenze delle diverse garanzie prestate sono state mantenute invariate. E' stato invece introdotta una modifica al penultimo comma:

La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00:

- A) del terzo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Grandine e Vento forte;
- B) del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico;
- C) del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità Siccità e Vento caldo;

sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente, per indispensabile informativa.

La data di notifica è indicata nel certificato di assicurazione.

Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio dell'assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. Qualora il certificato di assicurazione non sia ammesso, totalmente o parzialmente, a contributo comunitario o pubblico, l'Assicurato acconsente ad assumere la qualità di Contraente, alle medesime condizioni e garanzie, con premio totalmente a suo carico, impegnandosi a corrisponderlo, alla sottoscrizione della polizza, dietro rilascio di quietanza da parte della Società.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o prima, se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 20 novembre per tutte le avversità assicurate, salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

<p>Art. 5 – Obblighi dell'assicurato e quantitativi assicurabili</p> <p>L'assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore; <p>“</p>	<p>Art. 5 – Obblighi dell'assicurato e quantitativi assicurabili</p> <p>L'assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno; <p>“</p>
<p>Art. 6 – Soglia</p> <p>La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, supera il 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, CE n° 1305/2013 e successive modifiche).</p> <p>Il superamento del limite del 20% deve essere riferito alla resa assicurata.</p> <p>Qualora, per scelta dell'assicurato, parte della resa assicurata fosse garantita con altre società, ai fini del superamento della soglia del 20% si farà riferimento al totale complessivo, considerando anche la parte di prodotto garantita con gli altri assicuratori</p>	<p>Art. 6 – Soglia</p> <p>La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, superi il 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, CE n° 1305/2013 e successive modifiche).</p> <p>Il superamento del limite del 20% deve essere riferito produzione aziendale ordinaria.</p> <p>Qualora, per scelta dell'assicurato, parte della resa assicurata fosse garantita con altre società, ai fini del superamento della soglia del 20% si farà riferimento al totale complessivo, considerando anche la parte di prodotto garantita con le altre Società assicuratrici.</p>

Art. 10 – Oggetto della garanzia

La Società indennizza la mancata o diminuita produzione aziendale ordinaria e la perdita di qualità ove prevista dalle Condizioni Speciali, ottenibile in ogni singola partita dichiarata, mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE ove previste, causata dalle seguenti avversità:

- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;

nonché dalle seguenti avversità, se indicate nel certificato di assicurazione e se è stato pagato il premio:

- **Vento forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **Eccesso di pioggia**, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale;
- **Eccesso di neve**;
- **Avversità catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità**;
- **Avversità accessorie: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo**.

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 10 – Oggetto della garanzia

La Società, qualora sia stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione assicurata e la perdita di qualità, ove prevista dalle Condizioni Speciali, ottenibile in ogni singola partita dichiarata, causata dalle seguenti avversità:

- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;
- **Vento forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **Eccesso di pioggia**, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale;
- **Eccesso di neve**;
- **Avversità catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità**;
- **Avversità accessorie: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo**.

Le garanzie sottoscritte riguardano il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE, ove previste, e relativo ad un solo ciclo produttivo.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 26 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”* delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- Uva da vino, Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;

Art. 26 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”* delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- Frutta, Uva da tavola, Olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- Uva da vino: da due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Leguminose da consumo fresco e da industria e Spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 18 *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”*.

<p>Art. 27 – Danno di quantità A integrazione a quanto previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno" - punto b), i frutti, bacche, baccelli, persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, e comunque non atti alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</p>	<p>Art. 27 – Danno di quantità A integrazione a quanto previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno" - punto b), i frutti, bacche e baccelli e cariossidi persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, e comunque non atti alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. In ogni caso, con riferimento a quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della Garanzia", relativamente alle avversità Alluvione, Siccità, e Sbalzo termico, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.</p>
<p>NON PRESENTE</p>	<p>Art. 28 – Franchigie minime per tipologia di polizza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per la tipologia di polizza R6 In deroga a quanto previsto all'art. 12 "Franchigia - limiti di indennizzo" la franchigia applicata, al verificarsi delle avversità Grandine e/o Vento forte, limitatamente al prodotto frutta, è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore al 15%. • Per la tipologia di polizza R9 In deroga a quanto previsto all'art. 12 "Franchigia - limite di indennizzo" la franchigia applicata, al verificarsi delle avversità Grandine e/o Vento forte, è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore al 30%
<p>Dall'art. 28 all' art. 198</p>	<p>Dall'art 29 all'art.132</p> <p><i>Tutta la numerazione è cambiata in base al riordinamento effettuato, basato unicamente sui prodotti e non più sulle tipologie.</i></p> <p><i>All'interno dei vari prodotti, tutti enunciati anche con i relativi codici, sono evidenziate le tipologie possibili, alcune delle quali prevedono tabelle convenzionali di qualità specifiche (es: vedi R6- R9 frutta e uva che hanno la tabella di tipo C).</i></p> <p><i>Per diversi prodotti sono state effettuate delle modifiche anche su particolari punti della copertura prestata, come inizio e cessazione della garanzia, tabelle convenzionali, avversità prestate, ecc.</i></p>

CONDIZIONI PARTICOLARI
UVE DI PREGIO

AMARONE DOCG



APPENDICE ALLA POLIZZA AGEVOLATA

Definizioni:

INVAIATURA	Fase fenologica della maturazione dei frutti, in corrispondenza della quale avviene il viraggio di colore dell'epicarpo.
DATA DI INVAIATURA	È la data dell'invaiaitura del 50% degli acini presenti per grappolo medio.
APPASSIMENTO	Tecnica consistente nel mettere a riposo grappoli selezionati in un ambiente apposito per un periodo di tempo previsto dal disciplinare di produzione.
PULITURA DEL GRAPPOLO	Pratica agronomica volta all'eliminazione dei singoli acini, delle parti di grappolo o dell'intero grappolo qualora i danni su questi li rendano inadatti all'appassimento necessario alla produzione di Amarone.

Art. 1 - Operatività della garanzia

La presente appendice e le garanzie in essa descritte sono riferite **esclusivamente** alla porzione di prodotto, quantificata nella specifica partita del certificato/polizza di assicurazione, destinata alla produzione di Amarone così come stabilito nel disciplinare di produzione.

Art. 2 - Garanzie prestate

A parziale deroga ed integrazione delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione si intendono operative le seguenti garanzie:

- **Uve di pregio Amarone Silver:** sono garantite le avversità di frequenza (Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia).
- **Uve di pregio Amarone Gold:** sono garantite le avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina) e tre avversità di frequenza (Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia);

Esclusivamente per danni da Grandine ed Eccesso di Pioggia sono garantiti anche i maggiori costi sostenuti per la pulitura dei grappoli ed è prevista l'applicazione di un coefficiente di maggiorazione del danno di qualità secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Uve di pregio Amarone Silver

Art. 5 - Danno di qualità

In relazione al disposto dell'art. 10 "Oggetto della garanzia" ed a parziale deroga di quanto previsto all'art. 49 "Danno di qualità convenzionale "B"" delle Condizioni Speciali di Assicurazione, la garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché alla perdita di qualità, **esclusivamente a seguito dei danni da Grandine ed Eccesso di Pioggia**, la cui valutazione, dopo aver accertato la perdita di quantità, è **CONVENZIONALMENTE** effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

- **Dall'allegazione al 1° settembre**

Tabella danno di qualità convenzionale "B"

Percentuale riferita al numero di acini danneggiati rispetto a quelli presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	50,00	50,00	50,00

Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.

Per le avversità atmosferiche in garanzia antecedenti il 1° luglio verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 50%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

- **Dal 1° settembre alla data di scadenza garanzia**

Per le avversità Grandine ed Eccesso di Pioggia successivi al 1° di settembre, la percentuale di acini danneggiati sarà **maggiorata del 20%**. Il risultato così ottenuto sarà riproporzionato in base alla seguente tabella e quindi applicato al prodotto residuo.

Tabella danno di qualità convenzionale "B" Silver

Percentuale riferita al numero di acini danneggiati rispetto a quelli presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	50,00	55,00	60,00

Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.

Per quanto riguarda l'avversità **Eccesso di Pioggia**, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori dei dati meteorologici, come da definizioni relative alle avversità atmosferiche delle Condizioni Generali di Assicurazione, si farà riferimento anche ai dieci giorni, alle 72 ore o ai 30 minuti antecedenti il 1° settembre qualora si tratti rispettivamente di precipitazioni prolungate, di precipitazioni di particolare intensità o di precipitazioni caratterizzabili come nubifragio.

Art. 6 - Garanzia maggiori costi

Si intendono coperti i maggiori costi conseguenti alle operazioni di pulitura dei grappoli destinati all'appassimento per la produzione di Amarone con le seguenti modalità:

- Dall'inviatura (oltre il 50% degli acini invaiati) e comunque non prima delle ore 12:00 del 01/08, alle ore 24:00 del 31/08 fino ad un massimo di 600 Euro/ha;
- Dal 1/9 alla cessazione garanzia fino ad un massimo di 1200 Euro/ha.

Tale indennizzo verrà calcolato in proporzione al danno di qualità stimato da lettura diretta (non coefficiente tabellare), con un massimo di Euro 1200/ha anno per somma di eventi.

Es. Per un danno avvenuto successivamente al 01/09 con danno di qualità da lettura del 60%, l'indennizzo dei maggiori costi sarà il 60% di 1200 Euro = 720 Euro.



In nessun caso la Società indennizzerà importi superiori al 100% del valore assicurato di ogni singola partita, al lordo della franchigia nonché degli scoperti e limiti di indennizzo, previsti nel presente contratto.

Uve di pregio Amarone Gold

Art. 3 - Danno di qualità

In relazione a quanto disposto all'art. 10 "Oggetto della garanzia", ed a parziale deroga di quanto previsto all'art. 50 "Danno di qualità convenzionale "C"" delle Condizioni Speciali di Assicurazione, la garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità e di qualità. Quest'ultima sarà calcolata sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione, **esclusivamente a seguito dei danni da grandine ed eccesso di pioggia.**

- **Dall'allegazione al 1° settembre**

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse avversità in garanzia;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

Il coefficiente massimo di qualità da applicare al prodotto residuo non potrà superare la percentuale di acini danneggiati rispetto agli acini presenti per grappolo alla raccolta. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore al 50%.

Per le avversità atmosferiche in garanzia antecedenti il 1° luglio verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 50%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

- **Dal 1° settembre alla data di scadenza garanzia**

Per le avversità Grandine ed Eccesso di Pioggia successivi al 1° settembre, il danno di qualità da lettura sarà **maggiorato del 20%**. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore al 60% e sarà applicato al prodotto residuo.

Per quanto riguarda l'avversità **Eccesso di Pioggia**, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori dei dati meteorologici, come da definizioni relative alle avversità atmosferiche delle Condizioni Generali di Assicurazione, si farà riferimento anche ai dieci giorni antecedenti, alle 72 ore o ai 30 minuti antecedenti il 1° settembre qualora si tratti rispettivamente di precipitazioni prolungate, di precipitazioni di particolare intensità o di precipitazioni caratterizzabili come nubifragio.

Art. 4 - Garanzia maggiori costi

Si intendono coperti i maggiori costi conseguenti alle operazioni di pulitura dei grappoli destinati all'appassimento per la produzione di Amarone con le seguenti modalità:

- dall'invaiaatura (oltre il 50% degli acini invaiati) e comunque non prima delle ore 12:00 del 01/08, alle ore 24:00 del 31/08 fino ad un massimo di 600 Euro/ha;
- dal 1/9 alla cessazione garanzia fino ad un massimo di 1200 Euro/ha.

Tale indennizzo sarà calcolato in proporzione al danno di qualità stimato da lettura diretta del grappolo senza il limite del 50%, con un massimo di euro 1200/ha anno per evento o somma di eventi.

Es. Per un danno avvenuto successivamente al 01/09 con danno di qualità da lettura del 60%, l'indennizzo dei maggiori costi sarà il 60% di 1200 Euro = 720 Euro.

In nessun caso la Società indennizzerà importi superiori al 100% del valore assicurato di ogni singola partita, al lordo della franchigia nonché degli scoperti e limiti di indennizzo, previsti nel presente contratto.

CONDIZIONI SPERIMENTALI FRUMENTI (mod. 12/2018)

Condizioni sperimentali agevolate da applicare alle CGA ERRE 6 2018-2019 (mod. 12/2018)

Le condizioni speciali per i singoli prodotti sono operanti solo se espressamente richiamate sul certificato di assicurazione.

Art. 1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia" delle CGA, la garanzia comunque non può decorrere prima dell'emergenza.

Art. 2 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti Frumento tenero, Frumento tenero BIO, Frumento tenero seme, Frumento tenero da seme BIO, Frumento duro, Frumento duro seme, Frumento duro da seme BIO, Frumento duro BIO ed è applicata in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sul certificato di assicurazione.

Art. 3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e ad integrazione di quanto previsto all'Art. 22 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 220 piante/mq, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 - Soglia, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la semina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

Art. 4 - Danno di qualità - Valutazione del peso specifico - Frumento tenero (001H000), Frumento tenero BIO (001H000 BIO), Frumento tenero da seme (147H000), Frumento tenero da seme BIO (147H000 BIO), Frumento duro (901H000), Frumento duro BIO (901H000 BIO), Frumento duro da seme (146H000) e Frumento duro da seme BIO (146H000 BIO).

Con riferimento a quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della garanzia" oltre al danno di quantità sarà indennizzato anche il danno di qualità, secondo le tabelle sottostanti, inteso come mancato raggiungimento di valori minimi di peso ettolitrico così definiti:

- 78 kg/hl per il frumento tenero e frumento tenero da seme;
- 77 kg/hl per il frumento tenero BIO e frumento tenero da seme BIO
- 79 kg/hl per il frumento duro e frumento duro da seme;
- 78 kg/hl per il frumento duro BIO e frumento duro da seme BIO

PRODOTTO	CODICE	RISULTANZA ANALISI PESO ETTOLTRICO (Kg/hl) E RISPETTIVO DANNO DI QUALITÀ*	
Frumento tenero	001H000	Minore di 78 fino a 76 4,5%	Minore di 76 9%
Frumento tenero BIO	001H000BIO	Minore di 77 fino a 75 4,5%	Minore di 75 9%
Frumento tenero seme	147H000	Minore di 78 fino a 76 4,5%	Minore di 76 9%
Frumento tenero seme BIO	147H000BIO	Minore di 77 fino a 75 4,5%	Minore di 75 9%
Frumento duro	901H000	Minore di 79 fino a 77 4%	Minore di 77 10%
Frumento duro BIO	901H000BIO	Minore di 78 fino a 76 4%	Minore di 76 10%

Frumento duro seme	146H000	Minore di 79 fino a 77 4%	Minore di 77 10%
Frumento duro seme BIO	146H000BIO	Minore di 78 fino a 76 4%	Minore di 76 10%

* Coefficiente di danno applicato al prodotto residuo.

Sarà indennizzato il prodotto risarcibile a termini di polizza che non abbia raggiunto i valori minimi di peso ettolitrico sopra indicati a causa delle avversità atmosferiche garantite.

L'accertamento del danno sarà effettuato sul campo in prossimità della mietitrebbiatura.

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)**

Contitolarità danni collettiva

Rischi atmosferici

Premesso che la Società Cattolica di Assicurazione, in qualità di Titolare e l'Agente, in qualità di Titolare, informano l'interessato di aver sottoscritto un accordo di contitolarità in ordine alle finalità e ai mezzi di trattamento così come di seguito indicati. Inoltre in detto accordo hanno disciplinato le rispettive responsabilità in merito agli obblighi derivanti dal regime di contitolarità, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato nonché le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del REG. UE.

La presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/aderenti/assicurati ⁽¹⁾, anche agli eventuali interessati ⁽²⁾:

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dai Contitolari, in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale.

DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi ⁽³⁾, immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi ⁽⁴⁾, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

1. per finalità assicurative/liquidative dei Contitolari e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari ⁽⁵⁾ e conseguenti ⁽⁶⁾ (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui i Contitolari possano avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti ⁽⁷⁾ alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui sono soggetti i Contitolari ⁽⁸⁾; inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte dei Contitolari e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
2. per finalità di legittimo interesse di marketing dei Contitolari, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽⁹⁾, salvo opposizione ⁽¹⁰⁾, così da farvi conoscere i prodotti/servizi dei Contitolari e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;

⁽¹⁾ anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

⁽²⁾ ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

⁽³⁾ quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

⁽⁴⁾ quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

⁽⁵⁾ quali ad esempio la stesura di preventivi;

⁽⁶⁾ quali ad esempio analisi tariffarie;

⁽⁷⁾ quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

⁽⁸⁾ quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

⁽⁹⁾ di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

⁽¹⁰⁾ cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto ⁽¹¹⁾;
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dai Contitolari, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹²⁾. La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo *social*. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* dei Contitolari potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate dei Contitolari;
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dai Contitolari, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto ⁽¹³⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽¹⁴⁾ per finalità di *marketing*;
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;
6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽¹⁵⁾, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹⁶⁾, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, *broker*, intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc.. Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con i Contitolari e con le altre società del Gruppo Cattolica.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi ai Contitolari del trattamento e per essi al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email

⁽¹¹⁾ vedi nota 9;

⁽¹²⁾ vedi nota 9;

⁽¹³⁾ vedi nota 9;

⁽¹⁴⁾ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;

⁽¹⁵⁾ vedi nota 14;

⁽¹⁶⁾ vedi nota 9;

dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alle finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto i Contitolari non potranno dar corso alle operazioni di trattamento descritte.

Si precisa che:

- o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4⁽¹⁷⁾, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte e nei confronti di ciascun Titolare del trattamento, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
- o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi, comportano solo l'impossibilità per ciascun Contitolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- o i consensi per i suddetti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato e saranno validi anche in caso di cessazione del rapporto di Contitolarità, ad ogni causa dovuto.

I Contitolari r.l.p.t.

Prestazione del consenso riferita all'aderente

Preso visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati ai Contitolari e riferiti a terzi, con riferimento:

- ❖ al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute **per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa**, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche

⁽¹⁷⁾ così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie dei Contitolari;

appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche *extra UE*, da parte dei Contitolari e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;

CONSENTO NON CONSENTO

- in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale

- ❖ al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dai Contitolari, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹⁸⁾; il consenso è **facoltativo**;

CONSENTO NON CONSENTO

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

- ❖ al trattamento per finalità di invio, effettuato dai Contitolari, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹⁹⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²⁰⁾, per finalità di *marketing* di questi; il consenso è **facoltativo**;

CONSENTO NON CONSENTO

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

- ❖ alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²¹⁾, per finalità di *marketing* di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²²⁾; il consenso è **facoltativo**.

CONSENTO NON CONSENTO

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing dei Contitolari

Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica.

Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

Luogo Data

Firma Aderente

⁽¹⁸⁾ vedi nota 9;

⁽¹⁹⁾ vedi nota 9;

⁽²⁰⁾ vedi nota 14;

⁽²¹⁾ vedi nota 14;

⁽²²⁾ vedi nota 9.

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)**

Titolarietà Autonoma Danni collettiva

Rischi Atmosferici

La Società Cattolica di Assicurazione Soc. coop, con sede in Lungadige Cangrande n° 16 – 37136 Verona (VR), quale **Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/aderenti/assicurati/ ⁽¹⁾, anche agli eventuali interessati ⁽²⁾:

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi ⁽³⁾, immagini e/o video, dati amministrativi e contabili, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi ⁽⁴⁾, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

1. **per finalità assicurative/liquidative del Titolare** e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari ⁽⁵⁾ e conseguenti ⁽⁶⁾ (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti ⁽⁷⁾ alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare ⁽⁸⁾; inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
2. **per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare**, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽⁹⁾, salvo opposizione ⁽¹⁰⁾, così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;

⁽¹⁾ anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

⁽²⁾ ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

⁽³⁾ quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

⁽⁴⁾ quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

⁽⁵⁾ quali ad esempio la stesura di preventivi;

⁽⁶⁾ quali ad esempio analisi tariffarie;

⁽⁷⁾ quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

⁽⁸⁾ quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

⁽⁹⁾ di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

⁽¹⁰⁾ cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto ⁽¹¹⁾;
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹²⁾. La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo *social*. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate del Titolare;
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto ⁽¹³⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽¹⁴⁾ per finalità di *marketing*;
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;
6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽¹⁵⁾, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto⁽¹⁶⁾, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

Resta inoltre ferma la possibilità per il suo Agente assicurativo di riferimento (nel seguito, "l'Agente") di trattare i Suoi dati anche per ulteriori e distinte finalità di *marketing*, nonché di eventuale profilazione, in relazione a prodotti e servizi dell'Agente e/o di terzi, finalità per le quali riceverà dal medesimo Agente, quale Titolare autonomo di tali trattamenti, una separata informativa e prestazione del consenso (a cui si rinvia per ogni dettaglio).

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica, che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, banche, *broker*, intermediari; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali, loss adjuster; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..

Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti

⁽¹¹⁾ vedi nota 9;

⁽¹²⁾ vedi nota 9;

⁽¹³⁾ vedi nota 9;

⁽¹⁴⁾ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;

⁽¹⁵⁾ vedi nota 14;

⁽¹⁶⁾ vedi nota 9;

fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.

Le ricordiamo che, relativamente al trattamento effettuato dal Suo Agente in qualità di Titolare autonomo, potrà esercitare i suddetti diritti riconosciuti dalla normativa privacy nei confronti dell'Agente medesimo, con le modalità indicate nel distinto e separato modulo d'informativa e consenso dallo stesso fornitoLe.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizione e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alla finalità di cui ai punti 3 e 4; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4⁽¹⁷⁾, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
- o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.

⁽¹⁷⁾ così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

Prestazione del consenso riferita all'aderente

Preso visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- ❖ al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute **per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa**, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche *extra UE*, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;
 CONSENTO NON CONSENTO
- **in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale**

- ❖ al trattamento dei dati personali **per finalità di profilazione effettuata dal Titolare**, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹⁸⁾; il consenso è **facoltativo**;
 CONSENTO NON CONSENTO
- **il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età**

- ❖ al trattamento **per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹⁹⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²⁰⁾**, per finalità di *marketing* di questi; il consenso è **facoltativo**;
 CONSENTO NON CONSENTO
- **il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età**

- ❖ alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²¹⁾, per finalità di *marketing* di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²²⁾; il consenso è **facoltativo**.
 CONSENTO NON CONSENTO
- **il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età**

Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare.

Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica.

Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

Luogo Data

Firma Aderente

⁽¹⁸⁾ vedi nota 9;

⁽¹⁹⁾ vedi nota 9;

⁽²⁰⁾ vedi nota 14;

⁽²¹⁾ vedi nota 14;

⁽²²⁾ vedi nota 9.

Polizza danni da avversità atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Società: Società Cattolica di Assicurazione

Prodotto: Avversità atmosferiche



Data di realizzazione: 1/1/2019 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell'Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.815 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.287 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 953 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 429 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.422 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 2.031 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,54 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.cattolica.it/idcorporate

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.

L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Esempio: può essere presente la clausola del limite di indennizzo, espresso in percentuale del valore assicurato della produzione, ad esempio 50%

La copertura garantisce:

per i contratti non agevolati, i danni causati dalle avversità garantite al prodotto assicurato, con perdita di quantità e qualità ove previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione che disciplinano i singoli prodotti;

per i contratti agevolati (ossia con contributo da parte dello Stato), la mancata o diminuita produzione aziendale ordinaria ottenibile nell'anno e la perdita di qualità ove previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione che disciplinano i singoli prodotti

MOD. Avv. Atm. Agev. – ED. 01/01/2019

Stampato in data XX/XX/XXXX

Polizza n°

COPIA PER XXXXXX

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
C.F./P.I. e numero di iscriz. al registro delle imprese di Verona 00320150237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012
Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923
www.cattolica.it



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura

Qualora l'avversità si verifichi tra la data di notifica del certificato di assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione sarà operante, ma l'assicurato dovrà denunciare l'evento alla Società - Unità Organizzativa Rischi Atmosferici secondo quanto disposto nelle Condizioni di assicurazione, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

Franchigia:

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la franchigia applicata al danno complessivo viene determinata secondo i seguenti punti:

- 1) al verificarsi della avversità Grandine e/o Vento forte la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore a 20% - 15% - 10% a seconda della tipologia di prodotto come dettagliato nelle condizioni di assicurazione

Condizioni particolari avversità Vento forte:

Per i prodotti Frutta, Olive e Riso la franchigia relativa alla garanzia Vento forte è comunque del 15% e al verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 15%.

Per la grandine, è data facoltà all'assicurato di scegliere una franchigia superiore a quella sopra indicata, purché non superiore a 30%. La franchigia relativa all'avversità Vento forte, in questo caso, dovrà essere la medesima di quella dell'avversità Grandine.

- 2) Al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;
- 3) Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia:
 - a. la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
 - b. la franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Per i certificati con la franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte, pari al 30%, resta inteso che la franchigia applicata sarà del 30%.

Soglia (operante solo per i contratti agevolati):

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno (risarcibile a termini di polizza, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno più contratti assicurativi, necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo) supera il 20%.

Il superamento del limite del 20% deve essere riferito alla resa assicurata.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la franchigia contrattuale ed i limiti di indennizzo previsti per singola partita assicurata.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?**Denuncia di sinistro**

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere

	<p>comunicare precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicando l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;</p> <p>b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. Per l'avversità Gelo e Brina è ammessa solo la denuncia con richiesta di perizia;</p> <p>c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;</p> <p>d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione;</p> <p>e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.</p> <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) ed e) di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto nelle Condizioni di assicurazione.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Non presente</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non presente</p> <p>Prescrizione: L'obbligo al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio deve essere integralmente pagato alla sottoscrizione del contratto.</p> <p><u>Per le Polizze collettive:</u> Il premio è integralmente pagato alla data convenuta con il Contraente Il versamento del premio avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella Polizza collettiva.</p>
Rimborso	Non previsto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non prevista

Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	<p><u>Anticipata risoluzione del contratto:</u> Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dalle avversità oggetto della garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata (PEC) alla Società – Unità Organizzativa Rischi</p>

	Atmosferici, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, il contratto si intende risolto per mutuo consenso.
--	--

	A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli	

	Quali costi devo sostenere?
---	------------------------------------

- Costi di intermediazione	
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:	
Tutti i rischi	11,8 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni – Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i> Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto. Obbligatorio per poter proporre l'azione giudiziale
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Arbitrato: Premesso che le parti hanno facoltà di concordare direttamente l'ammontare del danno, l'Assicurato in caso di controversia in merito alla determinazione dell'indennizzo effettuato dalla Società potrà richiedere la Perizia d'appello secondo le modalità e le condizioni previste dalle Condizioni di assicurazione. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

MOD. Avv. Atm. Agev. – ED. 01/01/2019

Stampato in data XX/XX/XXXX

Polizza n°

COPIA PER XXXXXX

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
C.F./P.I. e numero di iscriz. al registro delle imprese di Verona 00370160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9982 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012
Capogruppo del Gruppo Cattolice Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923
www.cattolica.it

Polizza danni da avversità atmosferiche

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione Prodotto: Avversità atmosferiche

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza tutela la produzione agricola (o mercantile) indicata nel contratto, ottenibile in una superficie dichiarata, per i danni provocati dalle avversità atmosferiche.



Che cosa è assicurato?

✓ **Avversità atmosferiche:** indennizza la mancata o diminuita produzione aziendale (o mercantile) ordinaria (e la perdita di qualità ove prevista), ottenibile in ogni singola partita dichiarata, causata da **Grandine**. Sono inoltre acquistabili ulteriori garanzie a copertura delle seguenti avversità:

- ✓ **Vento forte;**
- ✓ **Eccesso di pioggia;**
- ✓ **Eccesso di neve;**
- ✓ **Avversità catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità;**
- ✓ **Avversità accessorie: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo.**



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Avversità atmosferiche:**
- ✗ Non sono coperte partite che non siano immuni da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE (ove previste).



Ci sono limitazioni alla copertura?

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.
Sono previste franchigie e limiti di indennizzo.
Sono previste condizioni speciali per determinati prodotti.

Principali danni esclusi:

- Da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- Da formazione di ruscelli;
- Da innalzamento della falda;
- Da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- Da incendio;
- Da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguire;
- Da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- Da fitopatie;
- Da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- Da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione;
- Da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- Dovuti ad allestimento conseguente ad eccesso di nutrienti del terreno;
- Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- Eccesso di pioggia e Alluvione:** sono esclusi i danni verificatisi su terreni di golena (intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena).



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

- Dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato, sottoscrivendo il certificato di assicurazione, attesta che la produzione indicata nello stesso sia la produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore; attesta inoltre che la produzione sia conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti. L'inadempimento di uno di questi due obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
- L'Assicurato deve mettere a disposizione della Società o del perito da essa incaricato, se specificatamente richiesto o in caso di sinistro, tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata, la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno e tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.
- L'Assicurato deve comunicare alla Società eventuali distruzioni di almeno un quinto del prodotto della partita assicurata per avere diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione e quindi alla riduzione del premio (sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata). La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità oggetto della garanzia, purché non sia stata effettuata la perizia.
- Nel caso in cui si tratti di prodotti di secondo raccolto, l'Assicurato deve darne comunicazione nelle modalità indicate in polizza.
- L'Assicurato deve comunicare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio a tutti gli assicuratori.
- Sono presenti ulteriori obblighi in caso di sinistro



Quando e come devo pagare?

- Il premio dev'essere interamente pagato alla sottoscrizione del contratto, tramite bonifico bancario.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La garanzia decorre dalle ore 12.00 del:
 - **Grandine e Vento forte:** terzo giorno successivo a quello della data di notifica;
 - **Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico:** dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica;
 - **Siccità e Vento caldo:** trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica.
- La garanzia può cessare:
 - Alla maturazione del prodotto;
 - Prima della maturazione del prodotto, nel caso in cui il prodotto stesso sia stato raccolto;
 - Alla scadenza pattuita in polizza.



Come posso disdire la polizza?

- Il contratto non è cancellabile, si estingue al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - Raggiungimento della scadenza della garanzia prevista nelle condizioni generali o speciali di assicurazione;
 - Raggiungimento della fase fenologica di termine garanzia prevista nelle condizioni generali o speciali di assicurazione;
 - Distruzione della produzione assicurata riconducibile ad eventi non assicurati o non assicurabili che comportino la riduzione a zero del valore assicurato.

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
(Allegato 3)**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), per importi inferiori a tremila/00 euro, il limite è relativo a ciascuna movimentazione di denaro contante, ancorché riferita ad uno o più contratti pagati contestualmente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
(Allegato 4)**

Ai sensi della vigente normativa, distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice")

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente:

- a. Cognome : _____;
Nome: _____;
- b. Ruolo: _____;
Sezione e numero del registro di appartenenza: _____;
Data di iscrizione: _____;
- c. Indirizzo della sede operativa presso la quale l'Intermediario svolge l'attività _____;
- d. Recapito telefonico dell'Intermediario: _____;
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) dell'intermediario principale: _____;
- e. Indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività: _____

f. Informazioni generali sull'Intermediario di II livello (iscritto in sez. E) per cui svolge l'attività:

- Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: _____;
- Sezione E del registro di appartenenza _____; Data iscrizione: _____;

g. Informazioni sull'Intermediario di I livello (iscritto in Sez. A del RUI) per cui svolge l'attività:

- Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: _____;
iscritto nella sezione A del RUI, numero di iscrizione _____; data iscrizione _____;
 - Indirizzo della sede operativa: _____;
 - Recapito telefonico dell'Intermediario: _____;
- Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC):
_____.

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario iscritto al RUI sopra descritto possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

L'intermediario agisce in nome e per conto di/delle seguente/i Imprese di assicurazione: **Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa**, _____

Con riferimento al pagamento dei premi:

- i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- è stata stipulata dall'intermediario una **fideiussione bancaria** idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di 18.750.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO:

La natura del compenso:

- l'onorario corrisposto direttamente dal cliente pari a €...../ al% del premio pagato;
- la commissione inclusa nel premio assicurativo;
- altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
- combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a. l'intermediario

- detiene
- non detiene

partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa;

b. l'Impresa di Assicurazione Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

- detiene
- non detiene

partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Con riguardo al contratto proposto:

a. L'intermediario:

- fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice;
- fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice;

b. L'intermediario:

- in virtù di un obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti di (indicare la denominazione delle Imprese): Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa;

c. L'intermediario:

- distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un'analisi imparziale e personale. In tal caso l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'Intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari: Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa; _____.

d. L'intermediario fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice.

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente ai seguenti recapiti aziendali:
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 - E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.
Sono da intendersi di pertinenza dell'Intermediario e dunque riferite alla gestione di quest'ultimo i reclami afferenti all'attività di intermediazioni assicurativa, ivi inclusi i comportamenti dei dipendenti e collaboratori, ed in particolare quelli in merito all'osservanza delle regole di comportamento di cui agli articoli da 53 a 59 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.
La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa preponente nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06 42133 206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'ivass (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all'ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
- c. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altre eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa vigente.

